

FATICARE NELL'OMBRA. UNA STORIA GIURIDICA DEL LAVORO FEMMINILE IN ITALIA TRA ETÀ LIBERALE E FASCISMO

*STRUGGLING IN THE SHADOWS. A LEGAL HISTORY OF FEMALE
LABOR IN ITALY BETWEEN THE LIBERAL AGE AND FASCISM*

Filippo Rossi

Università degli Studi di Milano

Abstract English: Law and its history play a significant role in supporting the thesis concerning the unequal treatment experienced by women.

The patriarchal conception of *infirmitas sexus* and the dichotomy between the 'male breadwinner' archetype and the 'female caregiver' role have profoundly shaped Western societies, regulating the spaces and societal roles allocated to women, including the realm of female labor.

In recent times, there has been a noteworthy resurgence of interest in comprehending the legal condition and subjective status of female workers. This renewed attention can be attributed to the proliferation of historical-legal research on women's employment, which has meticulously documented the legal mechanisms employed to regulate the socio-economic dynamics governing labor practices.

In the context of understanding how law influenced the subjective status of female workers, it's crucial to focus on the period from Italian national unification to the fascist dictatorship (mid-19th century to mid-20th century). To achieve this, the present study examines the intersection between normative, doctrinal, and jurisprudential aspects, tracing the main historical paths from the heyday (§ 2) through the crisis of the liberal era (§ 3), to the fascist totalitarianism (§ 4).

The thesis to be asserted is that, despite the enduring stereotype of female marginalization, emerging operational patterns marked a significant shift in the legal structures of gender inequality, reflecting the interplay of new legal elements alongside changes in state organization and power dynamics.

Between the mid-19th century and the early 20th century, a deliberate legal strategy resulted in the obscurity of female workers.

Women of means found themselves in a state of ambiguity, receiving treatment oscillating between exclusion and protection policies. This was achieved through the implementation of distinctive subjective treatments, which were sanctioned by diminished legal rights.

Conversely, impoverished female workers were denied significant legal standing, with market forces and industrialists assuming the authority to entirely dictate the terms of engagement. The adverse conditions faced by working-class women persisted despite the legislative interventions targeting female labor, such as the so-called Weaker Forces laws enacted between 1902 and 1909. These laws aimed to safeguard the reproductive health of female workers, revealing a pervasive disregard for the material realities of working

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 16, pagg. 463-508.
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26105. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

conditions. This indifference is evidenced by official reports, widespread violations of regulations, and a judiciary that primarily focused on enforcing existing laws rather than addressing systemic issues.

The mid 1910s-mid1920s transition from a liberal state to dictatorship was characterized by the subjugation of female labor to the imperatives of maintaining public order and bolstering national production. Amidst the political upheaval at the turn of the century, public interests were invoked to manage crises, such as widespread strikes, leading to an expansion of the executive power through mechanisms of delegated decree authority. Despite women making inroads into traditionally male-dominated sectors like public administration and education, the enactment of executive decrees disregarded the rule of democracy. This served to justify the suspension of regulations protecting women such as the prohibition of night work, minimum hiring standards, and maximum shift durations in the name of collective interests.

The curtailment of female workers' rights through legally binding measures for exceptional circumstances escalated during World War I. Emergency decrees offered women temporary employment opportunities, which abruptly ceased with the conclusion of hostilities, resulting in mass layoffs to accommodate returning male workers. Judicial authorities also echoed the notion that female labor's public nature should prioritize the collective interest in maintaining production efficiency, often at the expense of safeguarding female workers' rights.

Fascism, finally, drew on the burst of public law in previous years to integrate individuals into a broader entity—the State—wherein the family served as the original nucleus and a vital instrument for demographic expansion. Women bore the brunt of this organic conception of the social order, being relegated to the singular role of motherhood. This ideological stance reveals the core principles guiding legislation on female labor during the Fascist era: the restriction of women's involvement in non-domestic labor spheres, except in the cases where their engagement outside the home was necessary.

The regime's endeavor to convert employed women into homemakers became evident through the reforms of 1934, which rendered women's labor less attractive to employers and favored the hiring of men. This strategy aimed to reconcile the imperatives of a crisis-prone labor market and economy with the regime's demographic and ideological goals. The judiciary further affirmed the hostility toward female labor, providing differential treatment on whether women chose to return to domestic roles or pursued employment and career advancement.

Despite embracing a new framework, fascism intercepted the trajectory set forth by liberal and late-liberal ages, i.e., the choice of an obscure legal status, preferably concentrated within the domestic walls to be reserved for the female worker. Female workers found themselves subjected to treatment oscillating between normative 'aphasia' and the application of exceptional regulations, all in pursuit of public and collective interests.

The absence of laws and the reluctance to enforce existing ones, along with conservative judicial practices and directives, illustrate that the disjunction between theoretical principles and practical realities did not constitute a contradiction. Instead, it clearly depicted the status of female labor amidst the transition from the liberal age to fascism. With the onset of the republican era, the paradigms of female invisibility and concealment gave way to a legal framework characterized by the prioritization of individual rights. This shift marked a newfound female visibility acknowledged by the law, particularly within the realm of employment.

Even today, however, persisting gender disparities and unfavorable working conditions underscore the substantial challenges that women, particularly working mothers, continue to face in balancing work and family responsibilities. It is not the role of legal history to offer solutions. Nevertheless, the historical analysis of legal phenomena can provide gender studies with a reflective lens to contextualize present-day issues surrounding female labor. By tracing the connections and evaluating the operational strategies experimented to perpetuate unequal treatment, this approach helps frame contemporary challenges within a broader historical continuum. Among the legal mechanisms devised to perpetuate gender inequality in the labor sphere, the period spanning from the liberal age to fascism stands out as a particularly fertile. It exhibited a remarkable capacity to innovate and adapt, offering novel solutions to emergent circumstances.

Keywords: female labor; exploitation and inequalities; cultural legacies, law, and governance of society; legal history and gender history; contemporary era.

Abstract Italiano: Nell'itinerario di scoperta dei ruoli e degli spazi femminili, il diritto e la sua storia sono stati interrogati per verificare e suffragare la tesi dei *gender studies* sulla disuguaglianza di genere e del trattamento ineguale riservato alle donne. Come noto, la valorizzazione sperequata dei sessi ha definito per negazione gli spazi e il ruolo spettanti alle donne, limitandone o annullandone, sotto il profilo giuridico, la capacità di contrattare e di stare in giudizio, di esercitare la potestà sui figli, e così pure di apprendere, come pure di operare nella sfera pubblica e privata. L'esclusione femminile come elemento strutturante la società occidentale ha riguardato anche il lavoro femminile, storicamente costruito intorno alla differenziazione mansionale e alla subordinazione all'uomo, contribuendo così a costruire i modelli del *male breadwinner* e della *female caregiver*. A distanza di decenni dalle prime indagini sul lavoro femminile, la condizione delle lavoratrici e il relativo statuto soggettivo hanno conosciuto rinnovato interesse, grazie alla fioritura di ricerche storico-giuridiche sugli impieghi delle donne, che hanno codificato lo strumentario giuridico utilizzato nel governo dei processi economico-sociali che presiedono alle pratiche del lavoro.

Entro il generale processo ricostruttivo del ruolo giocato dal diritto e dai giuristi per configurare lo statuto soggettivo della lavoratrice, un interesse particolare merita il tornante compreso tra l'unificazione nazionale e la fine della dittatura, a cui questo studio si accosta esaminando le intersezioni tra il formante normativo e dottrinale ma anche quello, finora meno studiato, della giurisprudenza.

Parole chiave: lavoro femminile; sfruttamento e disuguaglianze; retaggi culturali, diritto e governo della società; storia del diritto e storia di genere; età contemporanea.

Sommario: 1. Introduzione: la storia giuridica del lavoro delle donne tra età liberale e fascismo nel contesto dei *gender studies* – 2. Il cono d'ombra. Il lavoro delle donne nell'età liberale tra protezione ed esclusione – 3. Lo slittamento dal diritto privato al diritto pubblico: lavoro femminile e interessi pubblici dalla crisi dello Stato liberale al fascismo – 4. Organicismo e funzioni sociodemografiche: il lavoro femminile durante il fascismo tra nuovi dogmi e conservazione dei dogmi del passato – 5. Qualche riflessione conclusiva sui 'caratteri distintivi' del lavoro femminile tra età liberale e fascismo e sui 'tratti permanenti' dello statuto giuridico della lavoratrice.

1. Introduzione: la storia giuridica del lavoro femminile tra età liberale e fascismo nel contesto dei gender studies.

La ricerca storico-giuridica sul lavoro femminile investe una serie di profili teorici e pratici di grande interesse, specie in rapporto ai *gender studies*, alla cui prospettiva l'indagine diacronica sulle strategie giuridiche per legittimare, configurare e perpetrare la marginalità delle donne non può che offrire supporto e integrazione.

Nei decenni passati, le indagini storiche sulla condizione femminile si sono focalizzate sulle cause e sulle dinamiche di disuguaglianza tra sessi, rendendo la storia di genere un ambito di ricerca dotato di dignità scientifica propria rispetto alla storia delle donne¹. Il riferimento corre agli studi condotti a partire dagli anni Settanta-Ottanta del Novecento (separatamente o in connessione con l'aspetto economico, medico e socioculturale) intorno ai paradigmi che hanno fondato, nella società occidentale, una valorizzazione così sperequata dei generi da porre la donna entro i confini, rigorosamente delimitati, della comunità familiare².

Dei condizionamenti culturali qui accennati – e in particolare dell'esclusione come elemento strutturante la società – partecipa altresì il lavoro femminile, risorsa economica cruciale eppure vittima anch'esso della gerarchia sociale e dei suoi rapporti di forza, tanto da essere svolto in sordina, all'insegna della differenziazione mansionale e della subordinazione all'uomo, contribuendo così a costruire il modello del cd. *male breadwinner*³.

Lo stereotipo del maschio che porta a casa il pane – o meglio, del maschio che lui solo porta a casa il pane, e per converso, della donna 'angelo del focolare'⁴, professionalmente inoccupata e/o dedita a compiti di cura (*female caregiver*) – è, come tutti gli stereotipi, concettualmente mistificante e storicamente errato. L'analisi retrospettiva del lavoro, infatti, dimostra chiaramente che la donna non solo ha sempre lavorato, ma che ha generalmente lavorato più dell'uomo, sebbene in cambio di un salario di gran lunga inferiore, se non assente, e in condizioni peggiori⁵.

Se dunque il lavoro femminile esiste storicamente, è stata piuttosto la mancanza di un riconoscimento ufficiale a misconoscergli il ruolo effettivamente rivestito,

¹ Sull'ambito scientifico, ormai separato, della storia di genere rispetto alla storia delle donne *tout court* si rinvia a Salvatici, 2010.

² Cfr., *ex multis*, Pomata, 1983, Di Cori, 1987, Appleby, Hunt, Jacob, 1994. Sulla tematizzazione del problema gravitante attorno agli studi di genere si rinvia a Scott, 1986, che insisteva sulla necessaria interrelazione fra competenze per il raggiungimento di risultati metodologicamente soddisfacenti (cfr. anche la riedizione, nella traduzione italiana, Scott, 2013). Per una ricognizione dei gender studies in Italia si rinvia a Botto, Poggio, Burgio, Sarti, Casadei, 2022.

³ Sul modello del *male breadwinner* (e il suo declino), si veda Pfau-Effinger, 2004.

⁴ Sarti, 2024.

⁵ Bettio, 1988 e Simonton, 2006.

collocandolo fino a tempi recentissimi nel cono d'ombra che ha più in generale contraddistinto l'invisibilità femminile in tutte le sue declinazioni.

Lo spazio del lavoro femminile, certamente ristretto ma variegato e di sicuro non univocamente rappresentabile nell'avvicendarsi dei tempi, ha insomma risentito di retaggi antropologici che hanno notevolmente sottodimensionato la fatica compiuta nell'ombra dalle donne. Quanto fosse grande questa fatica lo si evince quando, delle occupazioni e degli impieghi, si passi ad analizzare la vicenda storica distinguendo la posizione sociale delle lavoratrici⁶.

Da un lato la donna altolocata (nobiliare o possidente), seppur chiusa nelle pareti di casa, non si è mai sottratta dallo svolgere una vasta gamma di mansioni (prime tra tutte sartoria e tessitura) oggi rientranti nell'ombrello del cd. lavoro domestico, riuscendo peraltro, in alcuni contesti e frangenti, a squarciare la tela e a svolgere attività commerciale e imprenditoriale⁷.

Dall'altro lato la donna non abbiente ha sempre lavorato, dentro e fuori le mura domestiche, nonostante la titolarità giuridica del suo operato⁸, così come la remunerazione che ne derivava, fossero assai di frequente assunte e trattenute dai mariti⁹.

Nell'itinerario di scoperta dei ruoli e degli spazi femminili, il diritto e la sua storia sono stati interrogati per verificare e suffragare la tesi della disuguaglianza di genere e del trattamento ineguale riservato alle donne. La polarizzazione maschio/femmina, argomentata in chiave socio-economica sulla falsariga della contrapposizione tra l'attitudine del primo di fecondare e di vivere all'esterno, e, per contro, sulla funzione generativa e di cura domestica spettante alla seconda, ha infatti definito per negazione gli spazi e il ruolo spettanti alle donne, limitandone o annullandone, sotto il profilo giuridico, la capacità di contrattare e di stare in giudizio, di esercitare la potestà sui figli, e così pure di apprendere, come del resto di operare nella sfera pubblica e privata.

Proprio con riguardo alla soggettività 'per sottrazione' della donna, la ricerca storico-giuridica ha fornito una ricostruzione convincente del controverso percorso emancipatorio verso la (tendenziale) parità, percorso le cui trame evolutive sono state osservate, nel tragitto che conduce all'età contemporanea, dall'ambito privilegiato del diritto di famiglia, attraverso una puntuale analisi dei formanti dottrinale e legislativo¹⁰.

⁶ Come osservato da Pescarolo, 2019, p. 39, "il dato di lunga durata è la continuità di uno statuto ambivalente, che idealizzava la separazione delle sfere e la chiusura delle vite femminili fra le mura di casa, ma le materializzava in pratiche reali solo, e parzialmente, nelle classi alte".

⁷ Feci, 2004, p. 37.

⁸ Pene Vidari, 1972, p. 457.

⁹ Klapisch-Zuber, 1992.

¹⁰ Tra i più rilevanti si rinvia a: Ungari, 1972; Guerra Medici, 1990; Di Simone, 1993; di Renzo Villata, 1995; Bellomo, 1996; di Renzo Villata, 2001; Valsecchi, 2004; Alessi, 2006;

A distanza di decenni dalle prime (e ancora imprescindibili) indagini sul lavoro femminile *tout court*¹¹, la condizione delle lavoratrici e il relativo statuto soggettivo hanno parimenti conosciuto rinnovato interesse, grazie alla recente fioritura di ricerche storico-giuridiche sugli impieghi delle donne, soprattutto (ma non solo) in età contemporanea¹².

A tali studi va riconosciuto il merito di aver connesso il diritto alle altre prospettive confluite nei *gender studies*¹³, codificando lo strumentario giuridico utilizzato nel governo dei processi economico-sociali che presiedono alle pratiche del lavoro. Nel soppesare i fattori di marginalità femminile alla luce degli istituti, delle procedure e delle prassi interpretative, si è così acquisita un'immagine ad alta risoluzione del lavoro delle donne, dentro e fuori la casa familiare, al di là della narrazione riduttiva che tradizionalmente lo accompagna, tra conferme di paradigmi e smentite di luoghi comuni.

Entro il generale processo ricostruttivo del ruolo giocato dal diritto e dai giuristi per configurare lo statuto soggettivo della lavoratrice, un interesse particolare merita il tornante compreso tra l'unificazione nazionale e la fine della dittatura, a cui è necessario accostarsi non solo esaminando il formante normativo e dottrinale ma anche quello, finora meno studiato, della giurisprudenza. Il disvelamento dei paradigmi del lavoro femminile e dei suoi principali snodi applicativi in quel periodo della nostra storia che condivide, con l'attualità, grande parte delle sue matrici e criticità, può infatti fornire nuovi elementi di conoscenza nel completamento degli studi giuridici sulla donna e sulla famiglia avviati da Gigliola di Renzo Villata, mia maestra, a cui dedico queste pagine.

2. *Il cono d'ombra. Il lavoro delle donne nell'età liberale tra protezione ed esclusione.*

Pur a fronte di radicali mutamenti economico-sociali qui impossibili da ripercorrere, la persistenza del retaggio culturale poco sopra menzionato fece sì che, ancora nel XIX secolo, inferiorità muliebre, potere gerarchico maschile e tutela del decoro familiare mantenessero vivo, esacerbandolo, lo scarto tra società immaginata e società viva¹⁴. Tra lavori da compiere dentro la casa e lavori da svolgere fuori di casa¹⁵.

A dispetto del dogma della separazione dei ruoli e dello stereotipo

Garlati, 2011; Passaniti, 2011.

¹¹ Ci si riferisce, soprattutto, alle ricerche condotte da Ballestrero, 1979 e da Schwarzenberg, 1982.

¹² Si rinvia in particolare a Passaniti, 2016 e a Stolzi, 2023. Per il diritto intermedio cfr. Pasciuta, 2018.

¹³ Crespi, 2006.

¹⁴ Pescarolo, 2019, p. 96.

¹⁵ Il riferimento corre a Sarti, 2006.

dell'inoccupazione femminile, il mondo del lavoro dell'Ottocento era "affollato di donne: contadine, serve, lavoranti a domicilio, sartine, commesse, maestre, insegnanti, impiegate, ma soprattutto operaie di fabbrica"¹⁶, senza contare tutte le donne, borghesi e no, impegnate nel lavoro domestico¹⁷.

Questa moltitudine di donne di estrazione ed età diversissima le une dalle altre viveva, tuttavia, in una condizione di invisibilità che l'ordinamento realizzava ricorrendo a precise strategie di politica del diritto: da un lato, se povere, negando loro un precipuo statuto giuridico, ma lasciando alle leggi di mercato e agli industriali/imprenditori il compito di scrivere le regole del rapporto¹⁸; dall'altro, se benestanti e/o altolocate, accordando loro un trattamento a metà strada "tra esclusione e protezione", attraverso la previsione di "trattamenti soggettivi differenziati" legittimati da una minorata – o meglio, "diversa" – capacità giuridica¹⁹.

Indifferenza, esclusione e protezione innescavano, nel contesto generale di un ordinamento di per sé disinteressato all'uguaglianza sostanziale dei consociati²⁰, ambivalenti sperequazioni che finivano per aggravare la condizione femminile in quel terreno di scontri di classe e, insieme, di grandi silenzi da parte del legislatore – e in particolare del codice civile unitario del 1865 – che è il lavoro nel periodo di tempo compreso tra Otto e Novecento²¹.

¹⁶ Ballestrero, 2009, p. 18. Cfr. anche Merli, 1976, pp. 239-251.

¹⁷ Passaniti, 2008, pp. 234-237.

¹⁸ Nel silenzio del codice sulla configurazione del lavoro subordinato, il ruolo di fonte del rapporto venne assunto dai regolamenti di servizio: opuscoli consegnati ai prestatori d'opera all'ingresso dell'opificio e implicitamente accettati all'atto dell'assunzione, con cui "laboratori, fabbriche e imprese di un certo rilievo ... dettavano al personale norme sulla vita alle proprie dipendenze", subordinandone la condotta interna ed esterna all'azienda a un rigido controllo etico-disciplinare. Sui regolamenti interni, il cui controllo si faceva ancor più minuzioso nei confronti delle lavoratrici, cfr. Maifreda, 2007, pp. 75-87, e Rossi, 2017, pp. 123-140 (da cui la citazione, p. 123). Per una carrellata di regolamenti, cfr. Porro, 1905.

¹⁹ Arnaud-Duc, 1991 e Stolzi, 2019, pp. 256-257. Come osservato da Amorosi, 2022, p. 2, "Lo spazio occupato dal soggetto femminile all'interno del discorso giuridico dell'Ottocento europeo era costruito integralmente sulla categoria della diversità".

²⁰ Sulle ricadute del cd. stato minimo (*minimal state*, Nozick, 1974) nell'ambito dei diritti, cfr. Fioravanti Maurizio, 2014, p. 104, e, per le conseguenze del dissidio tra uguaglianza formale e disuguaglianza sostanziale nell'ambito del lavoro, Cazzetta, 2007, pp. 3-65 e Cazzetta, 2018, pp. 147-150 e pp. 190-202. Sul 'modello codice' cfr. Cappellini, 2002.

²¹ "Chi non sa infatti quanto è lamentato il silenzio quasi assoluto del nostro Codice civile sul contratto di lavoro?", osservava Vittorio Polacco. "Appena un articolo, il 1628 – proseguiva – concerne quella specie di locazione, per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio (...). Nessuna regola sui salari, né sulle ore di lavoro, né sul modo onde il lavoro stesso debba prestarsi, nessuna regola sulla responsabilità dell'industriale per danni eventualmente sofferti per il fatto di lui dall'operaio nella sua persona, o sulla responsabilità dell'operaio per guasti recati agli oggetti della fabbrica; non una

Proprio perché plasmato sui dogmi del pensiero borghese, il sistema legislativo liberale poneva al centro della scena l'unico soggetto a cui riconoscere la pienezza dei diritti civili-politico-rappresentativi: il maschio proprietario, capace di produrre e trasferire ricchezza attraverso il libero commercio e le libere professioni e, come tale, l'unico a cui assicurare il diritto di voto.

La centralità dell'uomo borghese, l'uomo proprietario che esce dalla casa familiare per studiare fino ai gradi più alti della formazione, per attendere alle attività di imprenditore, per svolgere l'attività di commerciante, avvocato e deputato, trovava affermazione nella riproposizione di antichi stereotipi patriarcali, rafforzando l'invisibilità della donna, soprattutto "quando dispersa nella più generale invisibilità giuridica del lavoro, connotato da pervasiva fattualità"²².

A farne le spese erano innanzitutto le donne borghesi, che nel copione liberale dovevano recitare la parte del figurante confinato entro la casa per il disbrigo del lavoro domestico, delle attività di cura e della funzione riproduttiva²³.

Per queste donne, specie se istruite (il regolamento universitario del 1875 le ammetteva ai corsi di laurea)²⁴ e con aspirazioni di uguaglianza, marginalità significava impossibilità di svolgere le professioni giuridiche, loro vietate sulla base di una lettura ardita dell'autorizzazione maritale, il cui articolato richiedeva il previo permesso del marito per una serie di attività dalle quali esulava si l'attività professionale (art. 134)²⁵, ma la cui interpretazione teleologica aveva e avrebbe indotto per molti anni a escludere la donna dalla professione di avvocato e procuratore (o, come avrebbe statuito la Corte d'appello torinese nel celebre caso Poët, "di discendere nella forense palestra")²⁶, in ragione delle "attitudini

parola su modi di scioglimento del contratto e sulle indennità eventualmente dovute per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito" (Polacco, 1893, p. 721). Cfr. Passaniti, 2006, pp. 27-39, e Rossi, 2017, pp. 39-48.

²² Passaniti, 2011, p. 272, da cui è tratta la citazione nel testo, e Passaniti, 2016, pp. 129-130.

²³ Vallauri, 2023, p. 38.

²⁴ Regio decreto 3 ottobre 1875, n. 2728, *col quale è approvato il regolamento generale universitario*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 22 ottobre 1875, n. 247, pp. 6690-6693, art. 8 comma 5, p. 6690.

²⁵ "La moglie non può donare, alienare i beni immobili, sotoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito" (*Codice civile del Regno d'Italia*, Torino, Stamperia Reale, 1865, art. 134). Cfr. di Renzo Villata, 2001, p. 761 e Garlati, 2011, pp. 41-42.

²⁶ Corte d'appello di Torino, 11 novembre 1883, P.M. c. Poët, in "Giurisprudenza italiana", 34.2 (1884), coll. 9-14, confermata da Cassazione di Torino, 18 aprile 1884, in "Giurisprudenza italiana", 34.1, 1884, col. 295. Cfr. Brunelli, 2009, Stolzi, 2019, pp. 254-255 e Tacchi, 2013, pp. 32-33.

fisiologiche e psichiche”²⁷, così da proteggere gli altri – e se stessa – da decisioni improvvise causate dalla sua capacità diversa.

Simili coordinate valoriali avevano indotto il legislatore del 1882, nel varare uno dei migliori codici commerciali del tempo, a contemplare “il consenso espresso o tacito” del marito affinché la donna maritata potesse “essere commerciante”.

Risparmiata, ove maggiorenne, dal previo permesso maritale per gli atti relativi al “suo commercio”²⁸, se minorenne la moglie si trovava invece subordinata alla volontà del coniuge – così chiosava la Cassazione di Torino nel 1893 – non solo per cautelarla dai “pericoli che accompagnano l’esercizio del commercio”, ma altresì “in ossequio al principio di ordine pubblico che questi è il capo della famiglia”²⁹.

Il “rispetto dei diritti e della dignità del marito”, che nel 1893 per la Cassazione torinese impediva alle spose borghesi di svolgere mansioni ad appannaggio maschile, non sembrava invece minacciato dal lavoro proletario, a cui l’ordine giuridico liberale riservava un sostanziale disinteresse che si innervava nel tessuto connettivo d’un paese sottosviluppato, la cui popolazione, per grandissima parte, viveva in condizione di povertà.

Nei contesti sociali ove una fonte di guadagno in più era indispensabile per la sopravvivenza del nucleo familiare, ecco che la natura diseguale della donna cessava di meritare protezione, consentendo di chiudere un occhio sulle occupazioni femminili, sulle condizioni materiali del loro svolgimento, e così pure sul consenso e sull’età per prestarle. La tutela era vinta dal bisogno, che costringeva a impiegarsi in un ampio novero di mansioni domestiche ed extradomestiche, nella maggioranza dei casi integranti sfruttamento (non di rado schiavitù), esponendole alla malattia (non solo professionale) e, altresì, alla premorienza³⁰.

Fatte salve le ipotesi di violenza e abuso sessuale a danno delle lavoratrici, integranti responsabilità penale e debitamente punite³¹, e così anche l’attività di mendicante e il relativo sfruttamento, vietati dalla legge del 1873 per contrastare

²⁷ Barassi, 1917, p. 29. Cf. Ballestrero, 2002, p. 25.

²⁸ *Codice di commercio del Regno d’Italia*, Roma, Regia Tipografia, 1882, artt. 13-14. Sulle contraddizioni della disciplina del codice Mancini (in sintesi, ottenuto il consenso al marito, la donna commerciante poteva gestire i propri affari, ma non i propri diritti patrimoniali, ancorati all’autorizzazione maritale del codice civile), cfr. Lucchesi, 2023, p. 26.

²⁹ Cassazione di Torino, 20 dicembre 1892, Mosca c. Fassi, in “Monitore dei Tribunali”, 34 (1893), p. 783.

³⁰ Intorno alla metà del secolo, secondo i dati riportati da Pescarolo, 2019, p. 71, l’aspettativa di vita delle donne, di poco inferiore a quella degli uomini, si aggirava intorno ai 50 anni e due mesi.

³¹ Fra i moltissimi esempi che si possono fare, cfr. Cassazione Penale 30 novembre 1897, Perfumo c. Conte, in “Monitore dei Tribunali”, 39 (1898), p. 318, relativa alla condanna di Luigi e Carlo Conte ex art. 456 c.p., per aver mendicato sfruttando la figlia e nipote Maria.

il cd. pauperismo minorile³² , il lavoro femminile sarebbe rimasto privo di regolamentazione fino ai primi anni del Novecento.

Far lavorare le donne non borghesi, del resto, era ammissibile. Al di là del capzioso divieto di svolgere professioni giuridiche, il lavoro femminile rientrava nell'ombrello della *locatio operis/operarum*, il cui svolgimento la scarna disciplina predisposta dal codice civile del 1865 non gravava di requisiti e formalità³³.

Che l'interpretazione estensiva dell'autorizzazione maritale, con i suoi divieti, potesse intercettare la locazione d'opera femminile era questione più che altro di principio, relativa agli effetti arrecati dalla capacità di contrattare della donna maritata sull'ordine e il decoro della famiglia borghese.

Il tema aveva impegnato la dottrina tra anni Settanta e Novanta, dividendola tra quanti dapprima propendevano per “la nullità della locazione di opere senza l'autorizzazione del marito” in nome “di quella tutela e sorveglianza sulla moralità della moglie di cui è custodito il marito” (così Marco Vita Levi)³⁴, chi, come Vittorio Polacco, non era del tutto certo “se la donna maritata possa da sola validamente locare l'opera propria”³⁵, e quanti infine ritenevano tassativo l'elenco delle ipotesi previste dall'art. 134 (per esempio Francesco Ricci³⁶ e, poi, Ludovico Barassi³⁷).

A un'autorizzazione maritale capace di estendersi a macchia d'olio fino a lambire il rapporto di lavoro, la giurisprudenza non aveva creduto, confermando la natura “tassativa e non dimostrativa” degli atti per i quali il codice richiedeva il permesso dello sposo³⁸, e dunque la capacità e la possibilità della donna non benestante di lavorare, che dava infatti per scontata. Sul lato pratico la questione era oziosa, tanto che lungo tutto il corso del XIX secolo le controversie intorno alla latitudine dell'autorizzazione maritale non investirono mai la locazione delle opere – riguardante per l'appunto le donne povere – costringendo anche chi propendeva per l'interpretazione estensiva dell'autorizzazione maritale, come Marco Vita Levi, a concordare sulla circostanza per cui i limiti al lavoro femminile dovessero operare “con minore intensità quando il locare le opere della moglie

³² Legge 21 dicembre 1873, n. 1733, *sul divieto di impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 23 dicembre 1873, n. 354, s.p. (su cui Barbieri 2010 e Rossi 2020, pp. 189-190).

³³ Sulla disciplina della locazione d'opera/delle opere nel codice civile del 1865 si rinvia a Passaniti, 2006, Cazzetta, 2007 e Rossi, 2017, pp. 39-48.

³⁴ Vita Levi, 1876, § 37, pp. 29-33.

³⁵ Polacco, 1893, p. 724.

³⁶ “Il principio che stabilisce la necessità dell'autorizzazione maritale per la moglie ... ha introdotto il legislatore a stabilire nell'art. 134 del Codice i casi in cui l'autorizzazione stessa è richiesta, ammettendo così implicitamente che la moglie possa compiere gli altri atti ivi non indicati senza l'obbligo di riportare l'assenso del marito” (Ricci, 1877, § 187, p. 235).

³⁷ Barassi, 1901, § 72, pp. 243-244, su cui Ballestrero, 2002, pp. 16-18.

³⁸ Cfr. la salomonica sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 23 marzo 1897, Negri c. Lanfredi e Prodi, in “Monitore dei Tribunali”, 38 (1897), pp. 584-585.

fosse necessario al sostentamento della famiglia”³⁹.

Altrimenti impenetrabile, il cono d’ombra nel quale versavano le lavoratrici era destinato a diradarsi solamente per sporadiche ipotesi, quali ad esempio il lavoro delle fanciulle di minore età in rapporto all’esercizio della *patria potestas*⁴⁰.

La delicata questione, che campeggia in un saggio del 1899 di Ludovico Barassi (uno dei suoi primissimi saggi sulla locazione d’opera)⁴¹, si intrecciava alle vicissitudini, da *Libro cuore*, di E. “appena bambina”, figlia di un “conducente d’una osteria d’infimo grado” e di madre “tenutaria di postriboli”, allevata dalla agiata famiglia A. in cambio di “servigi domestici” da svolgere “fino alla maggiore età in compenso delle spese di allevamento”. Sugli esiti della vicenda giudiziaria (E. desiderava rimanere presso la famiglia A. contro il volere di suo padre M., che nel frattempo aveva esercitato il recesso dal contratto e chiedeva il ritorno della figlia alla casa d’origine), decisa dal tribunale di Brescia riconoscendo le ragioni di M. con il disporre il ritorno coatto di E.⁴², Barassi dissentiva. Contestava in particolare l’acquiescenza del tribunale a un uso arbitrario della patria potestà, la quale, essendo “una funzione che ha carattere pubblico”, “per il bene dei figli”, avrebbe dovuto essere invocata per “ragioni gravi” e non per porre fine a un rapporto alla cui risoluzione la figlia era contraria⁴³. Nessun dissenso, tuttavia, nei confronti del lavoro extra-domestico prestato da E. fin da bambina, la cui legittimità anche Barassi dava per scontata.

Qualche anno prima, a evidenziare una volta di più l’intricato e contraddittorio statuto delle lavoratrici era intervenuta la legge 15 giugno 1893, n. 295, che, nell’istituire i collegi dei probiviri e le relative liste elettorali, aveva concesso anche alle donne di farvi parte⁴⁴. Come rilevato da Vittorio Polacco, la riforma, di per sé innovativa, apriva ulteriori squarci sul regime della capacità giuridica femminile, che comportava il divieto, per le donne, non solo di svolgere la professione di avvocato e di entrare in magistratura, ma anche quello *ex lege* di assumere le

³⁹ Vita Levi, 1876, p. 30.

⁴⁰ Cfr. di Renzo Villata, 2001, p. 761, e Garlati, 2011, pp. 42-43.

⁴¹ Barassi, 1899, pp. 141-143.

⁴² Tribunale di Brescia, 31 ottobre 1898, Aubert c. M., in “Monitore dei Tribunali”, 40 (1899), pp. 37-38.

⁴³ Per Barassi, “il padre non può trarre pretesto dalla *potestas* di cui è titolare per speculare direttamente per conto proprio sull’energia del lavoro del figlio”, essendo “necessario l’intervento suo personale e volontario e cosciente nella stipulazione del contratto di lavoro”. Poiché alla richiesta di M. che E. “avesse ritornare con lui”, la figlia aveva opposto “vivissima resistenza”, se ne deduceva chiaramente “che essa fosse pienamente illuminata sulla bontà della situazione procuratale dal contratto”: Barassi, 1899, p. 142.

⁴⁴ “Nelle liste, tanto degli industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne” (legge 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei probi-viri, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 22 giugno 1893, n. 146, pp. 2680-2684, art. 15), qui consultata in Redenti 1992 (ma 1906), p. 258. Cfr. di Renzo Villata, 2001, p. 763.

funzioni di arbitro nel processo civile⁴⁵.

La legge del 1893, per Polacco, non aveva la potestà di abrogare il divieto di partecipare all'ufficio arbitrale. Vi apportava piuttosto una deroga, da apprezzarsi quale “avviamento alla completa sollecita abrogazione del principio” in vista di tempi migliori, in cui poter ragionare persino della “ammissione del bel sesso alla magistratura ordinaria”⁴⁶. Quei tempi erano ancora da venire, ma la legge sui probiviri aveva in ogni caso proiettato un fascio di luce sulle donne nell'industria, a cui la riforma e le tappe che l'avevano preceduta (si pensi alla relazione in Senato del 24 aprile 1893) riconoscevano la massiccia presenza, in particolare in quei rami ove la percentuale di uomini era assai contenuta (come nella filatura e tessitura, soprattutto del cotone e del lino) o quasi nulla (nella filatura dei bozzoli)⁴⁷.

Effettivamente nel secondo Ottocento donne e bambine costituivano, pur in mancanza di dati del tutto affidabili ed esaustivi, più della metà dell'organico impiegato nelle manifatture industriali (intorno al 56%, nel 1861⁴⁸, oltre il 60% nel 1876⁴⁹), e almeno la metà della forza lavoro impegnata al di fuori delle pareti domestiche (più del 51%, nel 1881)⁵⁰.

Tale largo e indiscriminato ricorso al proletariato femminile trovava giustificazione in un insieme di concuse che ne spiegano l'ampio utilizzo nel contesto economico-produttivo coinvolto dal mutamento dei luoghi e delle tecniche innescato dallo sviluppo industriale, sino alle ripetute crisi succedutesi tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo⁵¹.

In primo luogo bisogna osservare che a tale ampia messe di lavoratrici (in taluni comparti, come quello della seta, raggiungevano il 90% degli occupati) era riservata una retribuzione molto bassa, assai inferiore (di un terzo, spesso anche della metà e oltre)⁵² a quella corrisposta agli uomini, in parte perché il loro

⁴⁵ Polacco, 1893, pp. 723-725 (cfr. *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamperia Reale, 1865, art. 10 comma 2, p. 3: “Non possono essere arbitri le donne, i minori, gl’interdetti, e coloro che esclusi dall’ufficio di giurato per condanna penale non furono riabilitati”).

⁴⁶ Polacco, 1893, p. 725 (sul tema vedi anche Passaniti, 2011, pp. 309-311).

⁴⁷ Cfr. Atti Parlamentari, *Senato*, XVIII legislatura, *Documenti*, n. 78-A, relazione Griffini al progetto Lacava, 24 aprile 1896, pp. 5-6.

⁴⁸ *Statistica d’Italia. Popolazione*, parte I, *Censimento generale (31 dicembre 1861)*. Per cura della Direzione della statistica generale del Regno, Firenze, Barbera, 1867, § XV, *Popolazione per professioni*, pp. 78-79.

⁴⁹ Cfr. Ellena, 1880, pp. 32-33.

⁵⁰ *Censimento della popolazione del Regno d’Italia (31 dicembre 1881)*, Roma, Centenari, 1882. Sulla disomogeneità dei dati statistici, in particolare dei primi censimenti nazionali, cfr. Pescarolo, 2019, pp. 98-99 e p. 122.

⁵¹ Sulla ‘presenza nascosta’ delle donne nel lavoro durante la seconda metà del XIX secolo si rinvia a Tita, 2018, pp. 44-50.

⁵² Nell’industrializzata Milano di fine Ottocento, il salario delle operaie era nella stragrande

salario accedeva a mansioni complementari a quelle maschili, in parte perché tali mansioni erano considerate meno rilevanti, in quanto rappresentate come l'integrazione non qualificata, da svolgersi in modo sedentario e ripetitivo, del lavoro maschile, caratterizzato invece da maggiore mobilità e produttività⁵³.

È poi necessario aggiungere che donne e bambine, già avvezze a gravose occupazioni nelle campagne, sopportavano condizioni altrettanto dure una volta entrate negli opifici proto-industriali. Soprattutto nei primi anni dell'industrializzazione, quando la pesantezza delle mansioni non formava ancora oggetto di differenziazione delle mansioni sulla base del sesso⁵⁴, l'abitudine alla fatica consentì di impiegare il poco costoso comparto femminile per turni lunghissimi, senza restrizione ai turni di notte (soprattutto nelle filande, lanifici e cotonifici), spesso ignorando il riposo domenicale o festivo (in certi contesti perché la lavorazione era continua; in altri, come quello vestiario, perché le donne dovevano per pulire laboratori e impianti)⁵⁵.

Donne e bambine addette alla manifattura, inoltre, erano di sovente sottoposte al cd. *sweating system*, cioè allo sfruttamento del lavoro a domicilio. Svolto sottotraccia, e come tale ignorato dalle rilevazioni statistiche⁵⁶, il lavoro a domicilio rispondeva a strategie di un decentramento produttivo che si protraeva ben oltre gli orari di fabbrica (in sintesi: bastava un telaio per far lavorare le operaie da casa o in appositi laboratori, ove il livello di tutela e i salari erano ancora più bassi che negli stabilimenti industriali)⁵⁷.

In molti casi, inoltre, le operaie si dedicavano a ulteriori attività collaterali, come quelle di sarta e modista, che svolgevano di notte nella propria casa. Non più giovani e ormai logorate dai turni in catena di montaggio (l'età d'oro per le mansioni operaie si attestava tra i 12 e i 35 anni), le donne si riciclavano, infine, in mansioni domestiche altrettanto usuranti e poco remunerate, come la domestica, la lavandaia o la cucitrice⁵⁸.

Tale intensità e varietà di forme dello sfruttamento affondava le radici nel

maggioranza dei casi inferiore della metà rispetto agli uomini (e nella metà dei casi lo era addirittura di due terzi): cfr. i dati riportati da Imprenti, 2007, pp. 18-21.

⁵³ Merli, 1976, p 239, Ballestrero, 1979, p. 16, e Pescarolo, 2019, pp. 138-141.

⁵⁴ Vedi *infra*, § 3, note 89-90, 93 e testo corrispondente.

⁵⁵ Merli, 1976, pp. 239-243, e Ballestrero, 1979, pp. 16-17

⁵⁶ I tentativi di tracciare il lavoro domestico si rivelarono, ancora nel censimento del 1911, fallimentari (cfr. Degl'Innocenti, 2016, p. 24).

⁵⁷ Tale pratica era assai frequente nelle grandi industrie e nelle piccole imprese, soprattutto del Nord Italia, per abbassare i costi e aumentare la produzione: Merli, 1976, pp. 256-264, e Imprenti, 2007, p. 22. Cfr. anche Rossi, 2024b, § 2.

⁵⁸ Merli, 1976, pp. 252-253 (tali mansioni occupavano almeno il 60% delle donne di età superiore ai quarant'anni: cfr. *Le condizioni generali della classe operaia in Milano: salari, giornate di lavoro, reddito, ecc. Risultati di un'inchiesta compiuta il 1° luglio 1903, corredata di tabelle statistiche e diagrammi*, Milano, editore l'Ufficio del lavoro, 1907, p. 191).

racconto, solo in parte corrispondente al vero, della passività femminile nel sopportare condizioni lavorative inaccettabili senza protestare né trascendere in comportamenti ribelli ed emulativi tipicamente maschili, come il non presentarsi al lavoro il lunedì (la *prassi*, cioè, di farsi sostituire dalle colleghe, spesso per riprendersi dagli eccessi domenicali)⁵⁹.

Contrapposta all'irrequietezza dell'uomo, che la classe padronale finiva tutto sommato per apprezzare, salutandola come una manifestazione di intelligenza e di spirito, l'obbedienza e l'acquiescenza femminile finivano per sottoporre le donne ai diktat dei datori di lavoro, ponendole non di rado nella condizione di pagare il fio di decisioni non assunte da loro⁶⁰.

A sconfessare, ma solo in parte, lo stereotipo del torpore femminile interveniva la protesta rivendicativa che aveva visto le donne prendere parte attiva nelle mobilitazioni e scioperi andati in scena, tra anni Settanta e Novanta del XIX secolo, nelle aree produttive del paese a maggior concentrazione operaia, da Biella a Salerno, passando per la Toscana, sino al milanese, ove nel 1898 le operaie erano state protagoniste delle giornate di rivolta sedata con il regime dello stato d'assedio⁶¹. Si trattava, però, di manifestazioni episodiche.

Individualmente considerate, le lavoratrici costituivano “elemento più docile e sommesso e quindi sfruttabile fino al limite estremo”⁶² e tale loro attitudine a ‘rimboccarsi le maniche’ senza ricevere molto in cambio né creare troppi problemi spiega perché, ancora agli inizi del Novecento – poco prima cioè della crisi che determinerà il crollo della popolazione femminile nell’industria – le donne adulte si attestassero intorno al 54% dei salariati⁶³ e perché costituissero, insieme alle minorenni, larga parte della manovalanza addetta al lavoro notturno⁶⁴.

Oltre a rendere le condizioni del lavoro femminile peggiori di quelle in cui versavano gli uomini, la mansueta obbedienza di una forza lavoro forte, precisa e sottopagata avrebbe indotto la classe politica a non porre mano al lavoro delle donne, complice tra l’altro la preoccupazione di imprenditori e industriali che una legge sul lavoro di donne e bambine aumentasse i salari e diminuisse la

⁵⁹ Il riferimento alla *prassi* del “non fare il lunedì”, molto in voga nella storiografia (ad esempio Merli, 1976, p. 239 e Pescarolo, 2019, p. 128), compare in Belloc, 1894, p. 224.

⁶⁰ Era stato il caso, ad esempio, di Irene Sironi, prima ballerina del teatro Carlo Felice di Genova, costretta dai suoi impresari a disertare la prima per esibirsi a Vienna, e per tale motivo licenziata in tronco e condannata ai danni: Corte d’Appello di Milano, 25 giugno 1894, Sironi c. Corti Cesare ed Enrico, in “Monitore dei Tribunali”, 35 (1893), pp. 758-759.

⁶¹ Imprenti, 2007, pp. 23-34, e Pescarolo, 2019, pp. 150-156.

⁶² Gallavresi, 1900, p. 5.

⁶³ Dato tratto da *Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Operai ed orari negli opifici soggetti alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (anno 1907)*, Officina poligrafica italiana, Roma 1907, p. 12. Cfr. Ballestrero, 2016, pp. 47-48 (che si basa sui dati raccolti da Merli, 1976) e Tita, 2018, p. 44.

⁶⁴ Cfr. Toniolo, 1902, pp. 3-10.

produttività⁶⁵. Di qui il prolungato silenzio riservato dal legislatore alle lavoratrici, del tutto ignorate dalla prima legge sociale destinata ai lavoratori più fragili, vale a dire la legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (la cd. legge Berti) che infatti si occupa – peraltro in modo fallimentare, specie nei suoi risvolti applicativi – del lavoro dei soli fanciulli⁶⁶.

La protesta socialista e, ancor più, la ferma volontà di disinnescarla ebbero, come noto, il risultato di estendere alle lavoratrici le tutele previste dalla legge Berti. Un serrato susseguirsi di leggi, decreti, regolamenti e testi unici (la legge del 19 giugno 1902, la cd. legge Carcano, quella del 7 luglio 1907, i relativi regolamenti d'attuazione e poi il testo unico del 10 novembre 1907 e il regolamento d'attuazione del 14 giugno 1909)⁶⁷ ‘strappò’ così agli industriali il divieto di impiegare le donne dai lavori più nocivi e faticosi (*in primis* cave e miniere), un orario lavorativo giornaliero non superiore alle dodici ore, l'abolizione del lavoro notturno femminile e la concessione del congedo obbligatorio (ma non pagato) di maternità, che copriva le quattro settimane successive al parto⁶⁸.

Rispetto alla proposta di legge socialista del maggio 1901⁶⁹, le fonti legislative di

⁶⁵ Ballesterro, 1979, p. 17.

⁶⁶ Cfr. Legge 11 febbraio 1886, n. 3657, *sul lavoro dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 18 febbraio 1886, n. 40, p. 816. Lo standard di tutele previste, già di per sé insoddisfacente, soprattutto in confronto alle riforme attuate negli altri paesi, era vanificato dall'apparato di controllo, quasi del tutto inesistente. Per un'analisi della prima legge italiana sul lavoro dei fanciulli, si vedano, nella vasta bibliografia sul tema, Monteleone, 1974; Martone, 1975, pp. 109-121; Fortunati, 2007; Rossi, 2016, pp. 289-292 e Rossi, 2020, pp. 190-199 (rassegna bibliografica sulla legge del 1886 a p. 191). Cfr., in ottica comparata, Passaniti, 2015.

⁶⁷ Cfr., rispettivamente, legge 19 giugno 1902, n. 242, *sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 7 luglio 1902, n. 157, pp. 3145-3148; legge 7 luglio 1907, n. 416, *che modifica la legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 23 luglio 1907, n. 174, pp. 4445-4447; *Testo Unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 818*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 16 gennaio 1908, n. 12, pp. 246-248 (qui consultato in Bonini 1996, pp. 257-261); *decreto 14 giugno 1909 n. 442, che approva il regolamento per l'applicazione del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 28 luglio 1909, n. 175, pp. 4257-4265. Analisi dei provvedimenti in Ballestrero, 2016; Contigiani, 2016, pp. 104-109 e Rossi, 2020, pp. 200-201.

⁶⁸ Testo Unico 10 novembre 1907, rispettivamente art. 1 comma 4, art. 8, art. 5 comma 1 e art. 6 (cfr. Stolzi 2019, p. 260). La Cassa di maternità sarà istituita solo nel 1910 dalla legge 17 luglio, n. 502; nel frattempo, il R.D. 1° agosto 1907, n. 416, aveva garantito – ma solo alle mondine – l'astensione obbligatoria dal lavoro, nel mese precedente e in quello successivo al parto.

⁶⁹ Atti Parlamentari, Camera, XXI legislatura, *Documenti*, n. 280. In sintesi: estensione delle tutele al lavoro non industriale, limiti all'orario giornaliero e settimanale (rispettivamente di 8 e 48 ore), riposo domenicale, pause e controlli medici, istituzione

primo Novecento si rivelarono deludenti per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo non si applicavano al lavoro agricolo, a domicilio e familiare, la cui orbita intercettava una percentuale assai elevata, per quanto difficilissima da tracciare, di lavoratrici⁷⁰.

In secondo luogo le riforme non miravano a conciliare le due dimensioni di vita (familiare e lavorativa) delle donne impegnate negli stabilimenti, bensì a salvaguardarne la salute, condividendo la prospettiva igienico-sanitaria da cui muoveva la legge sul lavoro dei fanciulli, con la differenza che, mentre nel 1886 l’“interesse pubblico” presidiava “lo sviluppo delle forze fisiche dei fanciulli operai”⁷¹, le riforme avviate tra 1902 e 1909 miravano a preservare la capacità delle lavoratrici di mettere al mondo figli sani⁷².

Inoltre, se è vero che tali leggi offrirono una prima, timida cittadinanza biologico-sanitaria alle lavoratrici, è però altrettanto vero che l’agognata visibilità del lavoro femminile si scontrava con il generale disinteresse per le condizioni materiali di svolgimento delle prestazioni, disinteresse di cui offrono testimonianza le relazioni ufficiali⁷³ e l’altissimo tasso di violazione ed elusione della normativa⁷⁴.

L’inoservanza di obblighi e divieti non era cosa nuova.

Si era già manifestata con riguardo alla ‘leggina’ del 1886 sul lavoro dei fanciulli e fanciulle, le esigue segnalazioni dei cui abusi avevano limitato l’intervento dei magistrati (nella trentina o poco più di casi portati alla loro attenzione) a poche delicate questioni, quali il trattamento punitivo da accordare al cumulo di contravvenzioni (la stessa violazione nei confronti di più fanciulli integrava concorso formale o materiale?)⁷⁵ e la disciplina dei divieti e dei controlli relativi

di scuole professionali a completamento dell’istruzione elementare, sussidio pari al 75% del salario per le donne in congedo di maternità. Nessun cenno alla parità di salario (cfr. Ballestrero, 1979, pp. 24-25; Ballestrero, 2016, pp. 52-54 e Gazzetta, 2018, pp. 129-132).

⁷⁰ Come osservato da Passaniti, 2008, p. 248, “nel momento in cui cominciano ad affermarsi le prime tutele nel lavoro tutte focalizzate sulla tutela dell’integrità fisica rispetto alla pericolosità del lavoro manuale, il lavoro servile si divide”. Si distingue, cioè, tra operai e tutti gli altri.

⁷¹ Così Pretura di Milano, 12 maggio 1888, in “Monitore dei tribunali”, 29 (1888), pp. 699-700.

⁷² Ignoravano, le leggi di primo Novecento, l’ultimo periodo di gravidanza e il sussidio per il periodo di congedo: Ballestrero, 2016, pp. 56-57 e Rossi, 2024a, pp. 73-76 e p. 92.

⁷³ Cfr., per esempio, la relazione sulla (scarsa) applicazione della legge Berti presentata alla Camera nel febbraio 1890, in Atti Parlamentari, *Camera*, XVI legislatura, *Documenti*, n. 19 (sulla quale Rossi, 2020, p. 197).

⁷⁴ Sulla base dei dati raccolti da Monteleone 1974, pp. 276-277, il rispetto delle formalità prescritte dalla normativa (dichiarazione di svolgimento dell’attività industriale svolta; istituzione del libretto di lavoro per gli infra-quindicenni; registro dei fanciulli occupati; affissione dell’orario di lavoro) era assai lasco per numero di denunce di attività e per numero di libretti, che risultavano in ogni caso superiori del 21% delle denunce.

⁷⁵ Tra 1893 e 1897 la Cassazione aveva sposato la tesi del concorso formale, ritenendo che

agli stabilimenti da considerarsi industriali, primo fra tutti l'obbligo di assumere i soli fanciulli e fanciulle in possesso del libretto di lavoro⁷⁶.

Le medesime questioni avrebbero impegnato i magistrati alle prese con le leggi di primo Novecento, rivelando lo sforzo, ancora una volta nei limiti dei pochissimi casi portati alla loro attenzione, di rendere effettive le normative igienico-sanitarie, per esempio ampliando la categoria di stabilimento industriale⁷⁷ alla “sala degli apparecchi telefonici”⁷⁸, al pastificio dotato di motore meccanico, seppur non automatizzato ma mosso da cavallo⁷⁹, al laboratorio di cernita e ammassatura dei bozzoli⁸⁰.

Uno sforzo non portato all'estremo, a significare un approccio cauto, per non dire moderatamente conservatore della magistratura, ben riscontrabile nel rifiuto di considerare rientrante negli opifici industriali i laboratori non aventi “esistenza autonoma” (nel caso di specie, la lavanderia annessa ad un albergo), quasi che le donne ivi occupate, in ragione dell’accessorietà dell’impianto che le impiegava, non vivessero in condizioni di sfruttamento e di insalubrità meritevoli di tutela⁸¹.

tante fossero le trasgressioni alla legge del 1886 quante i giovani o le giovani “pe i quali si verifica la inosservanza della legge o del regolamento” (Cassazione penale, 7 ottobre 1893, in “Monitore dei Tribunali” 35 (1894), p. 58, e Cassazione penale, 12 dicembre 1897, Silicani, in “Monitore dei Tribunali”, 39 (1902), pp. 437-438: in tema cfr. Rossi, 2016, pp. 293 e Rossi, 2020, p. 198).

⁷⁶ Rossi, 2016, p. 294 e Rossi, 2020, p. 199. Per esempio, nel 1899, la Cassazione attribuisce natura di stabilimento industriale – e quindi pericoloso e insalubre per le fanciulle ivi occupate – al laboratorio per confezione di abiti di lusso (Cassazione penale, 12 maggio 1899, in “Monitore dei Tribunali”, 40 (1899), p. 17). Come rilevato da Merli, 1976, p. 222, “l’accezione stessa di opificio” fornita dalla riforma del 1886 (cioè il locale munito di motore meccanico ovvero di almeno dieci lavoranti) “si prestava a interpretazioni tali per cui rimanevano fuori dalla protezione della legge non solo le piccole industrie e il lavoro a domicilio, ma alcune delle industrie tra le più faticose e pericolose”.

⁷⁷ Il regolamento attuativo della legge Carcano aveva nel frattempo parzialmente mutato i requisiti che rendevano industriale lo stabilimento o l’opificio, richiedendo il motore o, in sua mancanza, la presenza di almeno cinque operai. Cfr. regio decreto 21 febbraio 1903, n. 41, *Regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, art. 1, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 28 febbraio 1903, n. 49, pp. 873-878, art. 1, p. 873.

⁷⁸ Cassazione, 4 novembre 1905, P.G. c. Barbarigo, in “Monitore dei Tribunali”, 47 (1906), p. 39.

⁷⁹ Cassazione penale, 23 gennaio 1908, P.G. c. Leandri, in “Monitore dei Tribunali”, 49 (1908), pp. 317-318.

⁸⁰ Cassazione penale, 13 febbraio 1908, ricorrente Mascagni, in “Monitore dei Tribunali”, 49 (1908), pp. 538-539 (e Cassazione penale, sezioni unite, P.M. c. Mascagni e altri, in “Monitore dei Tribunali”, 50, 1909, p. 179).

⁸¹ Cassazione penale, 2 maggio 1908, P.G. c. Nestelwehh, in “Monitore dei Tribunali”, 49 (1908), pp. 618-619 (sulla quale anche Ballestrero, 1979, p. 21).

3. Lo slittamento dal diritto privato al diritto pubblico: lavoro femminile e interessi pubblici dalla crisi dello Stato liberale al fascismo.

Gli anni difficili che traghettano uno stato liberale ormai in crisi verso la dittatura subirono, per certi versi in modo ancor più marcato che in passato, la sollecitazione di spinte contrapposte a cui l'ordinamento rispose con strategie accomunate dalla sempre maggior incursione dell'intervento pubblico dello Stato per gestire i bisogni “di una densa pluralità di soggetti giuridici lontani dall'immagine astratta dell'individuo proprietario – donne, fanciulli, contadini, operai, minatori ... e così di figure extra-individuali, di aggregati familiari e collettivi, di corpi sociali”⁸².

Che “l'evoluzione dei nuovi tempi” e il progressivo distacco delle donne “dal focolare domestico nel vortice affannoso della nostra vita contemporanea”⁸³ imponessero interventi correttivi era esigenza ampiamente sentita, anche sull'onda dell'associazionismo che, turbando gli assetti dello stato borghese, sollecitava la partecipazione collettiva alla progettazione della cittadinanza femminile nel lavoro facendosi promotore di leghe, comitati e associazioni⁸⁴.

L'afflato solidaristico si era infatti tradotto, tra età crispina e giolittiana, in una serie di provvedimenti legislativi sociali, emanati per “temperare il conflitto tra proprietà e non proprietà, tra lavoro e capitale”⁸⁵, alcuni dei quali destinati a incidere sulla condizione femminile sotto il profilo assistenziale e dell'accesso alle associazioni di categoria (è il caso della legge che istituisce le società di mutuo soccorso, del 1886⁸⁶, e delle prime camere del lavoro, alle quali le donne partecipano, è il caso per esempio di quella milanese, già dal 1892⁸⁷), altri finalizzati a estendere alle donne alcuni dei diritti sociali già riconosciuti agli uomini, come l'accesso alla cassa nazionale (legge 7 luglio 1901)⁸⁸.

⁸² Così Sordi, 2020, pp. 139-146. Sull'ascesa del diritto pubblico, complice anche la scoperta della dimensione collettiva da parte della nostra scienza giuridica (in tema Marchetti, 2006) si rinvia a Mazzacane, 1986; Mazzarella, 2012; Cazzetta, 2018, pp. 162-167, e Trifone, 2019.

⁸³ La citazione è tratta dalla relazione della commissione Di Stefano, del 1910, sulla proposta di legge Gallini per l'abolizione dell'autorizzazione maritale, in *Atti Parlamentari, Camera, XXIII legislatura, Documenti*, n. 358-A, p. 51.

⁸⁴ Per un inquadramento generale cfr. Taricone 1996 nonché, tra i contributi più recenti, Lucchesi, 2023, pp. XVIII-XXIX e Rossi, 2024a, pp. 91-92.

⁸⁵ Così Sordi, 2020, p. 141.

⁸⁶ Legge 15 aprile 1886, n. 3818, *concernente la personalità giuridica delle società di mutuo soccorso*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 29 aprile 1886, n. 100, pp. 2232-2233, art. 8.

⁸⁷ Merli, 1976, pp. 658-670, e Imprinti, 2007, p. 25.

⁸⁸ Legge 7 luglio 1901, n. 332, *aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 16 luglio 1901, n. 169, pp. 3367-3369, art. 6, p. 3368. Cfr. di Renzo Villata, 2001, p. 763.

La spinta emancipatrice, che sul piano pedagogico-scientifico teorizzava l'idea allora dirompente della maternità per scelta e non per mere finalità riproduttive⁸⁹, fu però contrastata dal cambiamento del modo di guardare alla donna in nome di una lettura che, dalla gravidanza fino all'accudimento dei figli, comportava l'esclusione del corpo femminile da una serie di attività pregiudizievoli del ruolo materno, scoraggiandone *in primis* l'impiego nelle fabbriche⁹⁰.

A tale "rappresentazione sociale e scientifica del corpo femminile" bisogna poi aggiungere il forte pregiudizio gravante sulla lavoratrice sposata, soprattutto se operaia, che il disbrigo di faticose attività esterne alla famiglia inficiasse le funzioni di cura del nucleo familiare⁹¹.

L'impatto della specificità generativa e del retaggio morale sul lavoro extradomestico deve essere analizzato di pari passo con i divieti, superabili ma comunque tali, frapposti dalle leggi sul lavoro femminile sull'impiego delle donne nelle mansioni più usuranti per turni e mansioni e – soprattutto – con le ricadute della crisi economica del 1907. In sintesi, la crescente disoccupazione e la nuova centralità dell'industria pesante a scapito di quella manifatturiera determinarono la flessione della percentuale di operaie, a cui si accompagnò un *decalage* delle donne salariate in generale (nel 1911, le donne costituiscono solo il 23% della popolazione attiva)⁹².

Tale intreccio di fattori, a cui il diritto riservò a seconda dei casi risposte fattive o consapevoli silenzi, avrebbe a sua volta innescato ulteriori dinamiche ambivalenti sul lavoro femminile.

Da un primo punto di vista, il legislatore affidò alle piccolo-borghesi specifiche occupazioni extradomestiche rientranti nell'orbita del "paradigma maternalista": "lavori impiegatizi, puliti e diurni, che non danneggiavano il corpo delle future madri"; l'insegnamento nelle scuole elementari, espressione della "vocazione all'educare"; e ancora "attività di accudimento e pulizia di corpi altrui", come quella di infermiera, circondate "da un'aura di dedizione e sacrificio"⁹³. Tracciare un bilancio complessivo di tale 'rottura' legislativa del muro domestico (i cui primi vagiti, a dire il vero, si intravvedono nelle pubbliche amministrazioni già dagli anni Settanta del XIX secolo)⁹⁴ non è possibile, perché se nel caso delle maestre le

⁸⁹ A veicolare il femminismo scientifico d'inizio Novecento fu, in particolare, Maria Montessori: cfr. Babini, 2014, pp. 169-170.

⁹⁰ Bock, 2001 e Pescarolo, 2019, pp. 163-167.

⁹¹ Sul punto Maifreda, 2007, pp. 204-209 (sua la citazione nel testo, p. 207), che segnala a conforto della tesi, la giovane età e lo stato civile delle operaie di primo Novecento (per il 60% sotto i 30 anni; per quasi l'80% nubili).

⁹² Nel frattempo, la percentuale delle occupate in generale era scesa dal 54 circa del 1881 al 42 del 1911 (Maifreda, 2007, p. 203).

⁹³ Pescarolo, 2019, pp. 178-189. Cfr. anche Nava (ed.), 1992.

⁹⁴ Sull'ingresso (avviatosi gradualmente, dagli anni Settanta), delle donne nei lavori pubblici, dapprima in amministrazioni periferiche, oppure in qualità di "mogli, per quanto vedove, o figlie, per quanto orfane, dell'ex impiegato di questa o quella amministrazione",

condizioni di lavoro e le paghe erano buone (in alcuni comparti ci si avvicinava alla parità stipendiale tra sessi)⁹⁵, il trattamento riservato dal Ministero delle Poste all'usurante impiego di telegrafista era costellato da una ridda di sperequazioni contrattuali che negava loro, a differenza degli uomini, stabilità dell'impiego, progressioni di carriera, pensione e ferie retribuite⁹⁶.

Da altro punto di vista, l'esclusione delle operaie dall'industria comportò l'aumento sensibile, ancorché difficilmente tracciabile su scala generale, delle donne impiegate nel lavoro domestico e nelle mansioni, altrettanto usuranti e partimenti non sottoposte a vincoli di legge, del lavoro a domicilio, facendo dell'"operaia in casa, ma per un padrone" – l'operaia cioè chiusa nel "piccolo laboratorio di famiglia, sulla soglia del quale l'ispettore del lavoro si arresta", perché non rientrante nel campo di applicazione delle leggi sociali – "la vera paria del mondo del lavoro"⁹⁷.

Si trattava di percentuali di lavoratrici niente affatto trascurabili, soprattutto nei maggiori centri produttivi: come Milano, ove, stando ai dati raccolti dalla Società umanitaria, le donne rappresentavano il 99,6% delle persone addette alle faccende domestiche (circa il 15,7% degli occupati totali) e quasi un terzo della forza lavoro a domicilio complessivamente considerata (più di 165mila unità)⁹⁸. A tali figure professionali, come già osservato, le leggi italiane del primo Novecento non offrivano tutela⁹⁹, precludendo ogni azione giudiziaria per sanzionare contravvenzioni che evidentemente non potevano essere considerate tali.

Azione giudiziaria era invece concessa alle uniche lavoratrici allora sottratte all'invisibilità del diritto, vale a dire le operaie in fabbrica e negli stabilimenti industriali.

Anche nei loro confronti, però, a prevalere sull'afflato solidaristico fu la difesa dell'industria nazionale attraverso la buona salute delle madri (e per loro tramite, dei futuri operai). La magistratura, soprattutto di legittimità, applicò infatti le normative rispettandone la *ratio* igienico-sanitaria senza sconfinare nell'interpretazione socio-normativa.

Ciò non significava ignorare sempre e comunque sperequazioni e sfruttamento, bensì intervenire quando condizioni inumane e ambienti insalubri mettessero a

cfr. Contigiani, 2016, p. 119.

⁹⁵ Cfr. Legge 19 febbraio 1903, art. 10 (su cui Corte d'appello di Milano, 25 marzo 1907, Cardani c. Comune di Milano, in "Monitore dei Tribunali", 48 (1907), pp. 809-810, che non riconosce la differenza di stipendio "per il periodo anteriore alla detta legge"). Cfr. Soldani, 1992.

⁹⁶ Cfr. Odorisio, 1996 e Pescarolo, 2019, pp. 186-188.

⁹⁷ Rinaudo, 1910, citazioni tratte, rispettivamente, da p. 524 e p. 520. Cfr. Rossi, 2024b, § 2.

⁹⁸ Cfr. *Le condizioni generali della classe operaia in Milano: salari, giornate di lavoro, reddito, ecc. Risultati di un'inchiesta compiuta il 1° luglio 1903, corredata di tavole statistiche e diagrammi*, Milano, editore l'Ufficio del lavoro, 1907, pp. 79-81.

⁹⁹ *Supra*, § 2, nota 67 e testo corrispondente.

rischio le finalità che le leggi si proponevano di perseguire, punendo la scaltrezza di quanti, tra imprenditori e industriali, disattendevano o applicavano le normative a detrimento della salute operaia. Nel 1912, per far 'scattare' le tutele legali, la Cassazione penale aveva deciso di comprendere, nel computo degli operai necessari per l'applicazione delle norme sulle mezze forze, "anche il proprietario del laboratorio e le persone della sua famiglia che in esso lavorano". Integrava gli estremi della contravvenzione, così, la condotta di tale Giulia Zenone, che per eludere gli *standard* di legge aveva assunto, nel laboratorio in cui lavoravano lei e la figlia, solamente tre operaie (ne erano richieste almeno cinque, ai sensi dell'art. 1 del regolamento 29 gennaio 1903, art. 1)¹⁰⁰. L'anno precedente, la Cassazione aveva imposto il rispetto delle norme sul lavoro delle donne e dei fanciulli anche qualora "il numero degli operai si completi, nei sensi di legge, per mezzo di operai straordinari"¹⁰¹.

Per il resto, anche secondo i magistrati la connotazione pubblicistica sottesa al lavoro femminile doveva sostanziarsi nell'interesse collettivo al buon andamento della produzione, il cui rispetto consentiva di sorvolare sulla tutela delle lavoratrici. L'obiettivo dichiarato di non intralciare l'economia di un paese che aveva superate innumerevoli crisi economiche spiega, così, il cambio di indirizzo sul concorso delle contravvenzioni, che negli anni precedenti lo scoppio della Grande Guerra, da materiale diventò formale, legittimando l'infrazione di una sola pena per la medesima contravvenzione alle leggi, anche se ripetuta per più lavoratrici. A trarre vantaggio dal *revirement* furono imprenditori non attenti alle condizioni delle lavoratrici. Nel 1910, per esempio, tali Viscardi e Leoni, che avevano impiegato fanciulle non ancora dodicenni alla scopinatura in filanda, andarono incontro a una sola ammenda, peraltro lieve, se solo ci si immagina quelle bimbe immergere per ore e ore le mani in bacinelle bollenti per spazzolare i bachi e trovarne il filo¹⁰².

Nell'aprile 1914, ormai *in limine belli*, l'avvenuta pubblicizzazione delle relazioni tra privati conduceva la magistratura ad aggirare il divieto di lavoro notturno, divenuto nel frattempo un imperativo del nascente diritto internazionale del lavoro¹⁰³, in nome ancora una volta dell'interesse collettivo. Dopo aver escluso

¹⁰⁰ "... per aversi l'opificio o laboratorio, la legge non richiede che cinque persone riunite normalmente per lavorare, senza tener conto della qualità di dette persone" (Cassazione penale, 22 febbraio 1912, P.M. c. Zenone, in "Monitore dei Tribunali", 53 (1912), pp. 414-415).

¹⁰¹ Cassazione penale, 4 maggio 1911, P.M. c. Pappalardo, in "Giurisprudenza italiana", 63.2 (1911), coll. 333-334.

¹⁰² Procura di Cantù, P.M. c. Viscardi e Leoni, in "Monitore dei Tribunali", 51 (1910), pp. 39-40 (le fanciulle, come è ovvio, erano sprovviste di libretto di lavoro). Cfr., sul tema dei contrapposti indirizzi giurisprudenziali, Ballestrero, 1979, p. 21; Rossi, 2016, pp. 292-295 e Rossi, 2020, p. 198.

¹⁰³ Sull'emersione del diritto internazionale del lavoro, tra relazioni interstatali, gestione dei migranti economici, incroci dottrinali, convenzioni e conferenze (in particolare quelle

l'applicabilità dell'art. 2 della convenzione di Berna del 1906 sulla durata minima del riposo notturno¹⁰⁴, la Cassazione re-interpretava, sulla base della chiave di lettura pubblicistica, le leggi sociali sulle mezze forze – compreso il lavoro notturno, che ritiene legittimo, se organizzato dalle industrie in due “squadre”, o “turni” (art. 5 legge 1902). La normativa sul lavoro femminile, non più da considerarsi legge speciale (e quindi emergenziale e provvisoria) ma parte integrante del sistema di diritto pubblico, salvaguardava, tra i vari interessi collettivi meritevoli di tutela, quello alla tutela “dell'industria nazionale, perché questa po[ssa] sostenere senza danno la concorrenza delle industrie degli altri Stati”¹⁰⁵.

Nel pensarla così, la Cassazione anticipava il legislatore, che, con r.d. 925/1914, avrebbe sospeso *ad interim*, “per lavori da eseguire nell'interesse diretto dello Stato o per altre assolute esigenze dell'ordine pubblico” lo richiedessero, il divieto di lavoro notturno per donne e fanciulli¹⁰⁶.

La “forza prorompente del pubblico”¹⁰⁷, che giustificava la compressione dei diritti individuali, soprattutto quelli di soggetti in condizione di invisibilità quali le lavoratrici anche attraverso atti a venti forza di legge per situazioni eccezionali (o presunte tali)¹⁰⁸, avrebbe incontrato ulteriore spinta con la Prima guerra mondiale.

Quest'ultima, al di là del luogo comune che la raffigura come un momento propulsivo nel processo di emancipazione femminile (luogo comune enfatizzato dalla facoltà, loro concessa dalla decretazione d'urgenza, di compiere atti di straordinaria amministrazione per la conduzione familiare, in assenza dei mariti)¹⁰⁹, non solo segnò l'ingresso nel lavoro di un numero di donne inferiore a quello comunemente rappresentato, ma offrì a molte di loro un collocamento destinato a terminare con la fine delle ostilità, per giunta esacerbando condizioni

siglate dall'O.I.L., su cui d'Harmant François 1960), si rinvia ad Amorosi, 2020 e alla bibliografia ivi citata.

¹⁰⁴ La convenzione richiedeva il rispetto del riposo ininterrotto nelle undici ore comprese tra le dieci di sera e le cinque del mattino: cfr. *Conventions internationales de Berne pour la protection ouvrière (26 septembre 1906)*, in “Bulletin de l'Office international du travail”, 5. 7-8, 1906, pp. 287-293 (la convenzione era stata promossa e anticipata dalla conferenza di Berlino del 1890: riferimenti in Amorosi, 2020, pp. 65-131, nonché, in sintesi, Amorosi, 2022, pp. 14-15).

¹⁰⁵ Cassazione penale, 16 aprile 1914, P.M. c. Ehret, in “Monitore dei Tribunali”, 55 (1914), pp. 536-538, citazione a p. 536.

¹⁰⁶ Regio decreto 30 agosto 1914, n. 925, *concernente la temporanea sospensione del divieto di lavoro notturno delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 5 settembre 1914, n. 213, art. 1, p. 4913. Sull'adozione da parte del governo di atti a venti forza di legge per fronteggiare situazioni d'urgenza, specie durante la Prima guerra mondiale, cfr. Latini, 2005, pp. 17-93.

¹⁰⁷ Sordi, 2020, p. 158.

¹⁰⁸ Cazzetta, 2002, pp. 337-342, e Fioravanti Marco, 2009, pp. 175-181.

¹⁰⁹ Monti, 2021, p. 204.

di lavoro già gravose. Ma procediamo con ordine.

Con lo scoppio del conflitto, mentre la giurisprudenza si divideva sulla tutela delle telefoniste (era loro applicabile, oppure no, la legge sulle mezze forze?)¹¹⁰, l'Italia entrava in trincea e le donne furono chiamate a svolgere *alcuni* dei lavori degli uomini richiamati al fronte, in particolare degli operai non specializzati e dei piccolo-borghesi occupati nel settore impiegatizio. Gli esiti della ‘chiamata alle armi’ di chi in guerra non poteva andare furono parzialmente positivi solo per le impiegate, il cui deciso aumento percentuale riguardava settori – le amministrazioni pubbliche e private, il settore delle comunicazioni e quello del credito – di *appeal* sia per le lavoratrici (le relative mansioni non erano particolarmente usuranti), sia per i datori di lavoro (le leggi sulle mezze forze in questi comparti non erano applicabili)¹¹¹.

Ben diversa fu la sorte delle operaie dell’industria di fabbricazione delle uniformi e metalmeccanica¹¹² (passate da 23.000, nel 1916, a circa 200.000 nel 1918)¹¹³, che videro le tutele loro accordate farsi ancor più evanescenti.

Per favorire le superiori esigenze della produzione nazionale, l’esecutivo ricorse nuovamente agli atti a venti forza di legge per abbassare gli *standard* di protezione igienico-sanitaria, sia dal punto di vista del livello minimo di istruzione, sospendendo l’obbligo scolastico richiesto agli infra-quindicenni per essere ammessi al lavoro (d.lgt. 13 giugno 1915, n. 889, art. 1)¹¹⁴, sia dal punto di vista della durata dei turni, convertendo in legge la temporanea sospensione del divieto di lavoro notturno di cui al r.d. 925/1914 (l. 1° aprile 1917, n. n. 529)¹¹⁵. L’estensione a donne e minori del turno di notte sarebbe poi stata confermata dal

¹¹⁰ La querelle si appuntava sulla natura della prestazione: secondo un primo indirizzo (Cassazione penale, 28 novembre 1914, P.M. c. Riccardi, in “Monitore dei Tribunali”, 54 (1915), pp. 578-579) il lavoro essenzialmente “mentale” delle telefoniste le avrebbe escluse dalla protezione delle leggi sulle mezze forze, che tutelavano i “lavori esclusivamente manuali”; non così Cassazione penale, 7 dicembre 1914, P.M. c. Balli, in “Monitore dei Tribunali”, 54 (1915), p. 298), per la quale la vaghezza della definizione legale di opificio industriale o laboratorio avrebbe consentito di far ricadere, nell’ambito di applicazione delle garanzie a presidio delle lavoratrici, “qualsiasi specie di attività produttiva e non soltanto quella specie di produzione caratterizzata dalla prevalenza della mano d’opera”.

¹¹¹ Pescarolo, 2019, pp. 201-203.

¹¹² Curi, 2015, pp. 215-216, e Pescarolo, 2019, pp. 195-196 (il provvedimento più citato è la circolare 23 agosto 1916 del sottosegretario di Stato alle armi e munizioni, Dallolio, che disponeva l’aumento dell’80% delle mezze forze nel settore meccanico, su cui Schwanzenberg, 1982, p. 130).

¹¹³ Cfr. Dittrich-Johansen, 1994, p. 210.

¹¹⁴ Qui consultato in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 23 (1915), p. 160.

¹¹⁵ Legge 1° aprile 1917, n. 529, che converte in legge il R. decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 19 aprile 1915, n. 84, p. 1175. Cfr. Stolzi 2019, p. 260.

nuovo regolamento attuativo delle leggi sulle mezze forze, del 6 agosto 1916¹¹⁶.

Cessato il cataclisma bellico, le donne occupate nelle industrie e nelle amministrazioni furono poi sottoposte al ‘fuoco incrociato’ di leggi vecchie e nuove, che in entrambi i casi ne determinarono il licenziamento di massa: di nuovo svantaggiose agli occhi di imprenditori e industriali, perché nel frattempo erano tornate in vigore le normative di tutela sospese dalla legislazione di guerra, dal 1923 operaie e impiegate dovettero cedere i propri posti ai reduci disoccupati, vedendosi nuovamente assegnate, nella stragrande maggioranza dei casi, al focolare domestico¹¹⁷.

Un ritorno, si dirà, caratterizzato dalla fine dell’odiosa autorizzazione maritale, abolita con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, a prefigurare una raggiunta capacità giuridica della donna, che la riforma stentoreamente ammetteva “a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici”, se solo non fosse per il nutrito elenco di impieghi proibiti dalla legge e dal relativo regolamento d’attuazione, peraltro ampliato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con l’avvallare la facoltà per le pubbliche amministrazioni di “stabilire se e per quali uffici da esse dipendenti siano per ragioni speciali da interdire alle donne”¹¹⁸.

La questione dell’incapacità, come si vede non ancora ‘archiviata’, era

¹¹⁶ Decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, *col quale è approvato il regolamento d’attuazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, tit. V, *orario di lavoro e durata dei riposi*, artt. 38-42, qui consultato in *Regolamento per l’applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, Milano, Ed. la Stampa commerciale, 1916, pp. 10-11. Cfr. Fioravanti Marco, 2009, p. 180.

¹¹⁷ Le norme per l’esonero del personale dei trasporti pubblici (r.d.l. 18 marzo 1923, n. 693, art. 3, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 9 aprile 1923, n. 83, pp. 2876-2877), per esempio, non comprendevano le donne tra le categorie escluse dagli esuberi “per riduzione dei posti”. Cfr. Ballestrero, 1979, p. 31, di Renzo Villata, 2001, p. 765, e Curli, 2001, pp. 297-298.

¹¹⁸ Cfr., rispettivamente, legge 17 luglio n. 1176, *che stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 19 luglio 1919, n. 172, art. 7, p. 2050 (che escludeva le donne dai lavori “che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato”), regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, *che approva il regolamento in esecuzione dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 11 febbraio 1920, n. 34, pp. 460-461 (che le escludeva dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni statali, nonché dalla magistratura e dagli impieghi dell’ordine giudiziario), e Consiglio di Stato, 20 maggio 1920, parere – Ministero della pubblica istruzione, in “Monitore dei tribunali”, 62 (1921), pp. 411-414 (che le escludeva dall’insegnamento nelle scuole medie maschili di secondo grado “per le esigenze specifiche degli uffici stessi”). Si veda, in senso conforme, Consiglio di Stato, IV sez., 1° aprile 1921, Caso c. Ministero della pubblica istruzione, in “Monitore dei tribunali”, 63 (1922), p. 187). In tema cfr. Ballestrero, 1979, pp. 32-36; Contigiani, 2016, pp. 115-118; Cazzetta, 2018, pp. 52-60; Stolzi, 2019, pp. 260-261, e Monti, 2021, p. 204.

riaffiorata nel discorso giuridico prebellico, tutto imperniato di organicismo, a partire dalla concezione del nucleo familiare quale titolare di funzioni collettive la cui realizzazione passava attraverso la subordinazione gerarchica della donna l'autorità maritale¹¹⁹. Evidentemente polarizzato sul piano del “diritto pubblico interno” – così Ludovico Barassi, nel 1917 – tale ragionamento aveva condotto a legittimare limitazioni nelle professioni liberali, in nome “del savio intuito della vita vissuta, e delle funzioni assegnate alla donna dalle sue attitudini fisiologiche e psicologiche”, e parimenti nel contratto di lavoro privato, a protezione della famiglia, “elemento che assorbe l'attività migliore della donna” e che motiva l'intervento del marito, onde verificare se esso “sia compatibile colle esigenze della gestione familiare”¹²⁰.

4. Organicismo e funzioni sociodemografiche: il lavoro femminile durante il fascismo tra nuovi dogmi e conservazione dei dogmi del passato.

La progressiva pubblicizzazione dell'ordinamento, così evidente nel tornante “conservatore e autoritario, statalistico”¹²¹ che chiude la fase liberal-democratica, aprì la strada alle strategie giuridiche adottate dal fascismo nel regolare il lavoro femminile¹²².

Mantenere una continuità d'azione con il recente passato, sebbene in un contesto politico-istituzionale assai differente anche per il modo di intendere le prerogative soggettive¹²³, non fu difficile perché il fascismo attinse alla sferzata di diritto pubblico impressa negli anni precedenti¹²⁴ al fine di inserire la società e le sue dinamiche in un organismo molto più ampio – lo Stato – del quale la famiglia costituiva il nucleo originario di trasmissione valoriale e lo strumento fondamentale di espansione demografica.

Considerata come il mezzo privilegiato per realizzare finalità pubbliche e,

¹¹⁹ Cfr., per esempio, Cicu, 1914, p. 85. Sui nessi pubblicistici tra la concezione tardo-liberale degli interessi sovra-individuali familiari e la visione organicistica del nucleo familiare nella politica del diritto fascista si veda Garlati, 2011, p. 45.

¹²⁰ Barassi, 1917, pp. 27-33, citazioni a p. 29. Cfr. Ballestrero, 2002, pp. 21-25.

¹²¹ Così Ferrajoli, 1999, p. 36.

¹²² Sulla continuità tra tarda età e liberale e fascismo si rinvia, entro una vasta bibliografia, alla tematizzazione offerta da Sbriccoli, 1998, in particolare p. 258, e, in tempi recenti, a Cazzetta, 2018, pp. 184-185, e a Sordi, 2020, specialmente pp. 139-172. Un bilancio sul tema anche in Storti, 2019, pp. 54-61 e pp. 91-102, ove, accanto alle evidenti discontinuità, il legame tra i due periodi è individuato nella centralità del potere amministrativo e della sua discrezionalità, nel doppio livello di legalità e nel ruolo rivestito dal potere del diritto pubblico.

¹²³ Stolzi, 2007, pp. 25-200 e pp. 203-220.

¹²⁴ “Il progetto di «conquista dello Stato – si legge in Storti 2019, p. 46 – si innestò sul substrato giuspubblicistico, ereditato dall'età giolittiana: in tema cfr. anche Costa, 1999, e Fioravanti Maurizio, 2001, pp. 686-688.

pertanto, come gruppo “superiore e trascendente rispetto all’interesse individuale dei suoi componenti”¹²⁵, la famiglia fu oggetto di un serrato interventismo legislativo che alterò in larga misura lo statuto giuridico dei suoi membri. Un interventismo, come si vedrà, realizzato di preferenza nelle forme dell’atto avente forza di legge (regio decreto e regio decreto-legge), salutato alla stregua di “farmaco di pronto soccorso”, di “provvido” strumento di diritto pubblico con il quale il potere esecutivo, “coll’assumerne la responsabilità, rend[eva] un servizio allo Stato”¹²⁶.

A risentire della “dottrina integrale della socialità”, per dirla con Alfredo Rocco¹²⁷, cioè della concezione organicistica del corpo sociale, fu in modo particolare la donna, che per il fascismo rilevava pressoché esclusivamente nel ruolo di madre¹²⁸: ruolo ancorato dalla fanfara di regime allo stereotipo patriarcale, così da rafforzare, con la politica del consenso, il tradizionale racconto sull’inferiorità femminile e sulla sua subordinazione all’uomo¹²⁹. Di tale narrazione partecipava la perplessità dello stesso Mussolini, palesata alla Camera nella discussione del 15 maggio 1925, sulla capacità della donna: strappata al focolare domestico per approdare alle industrie e agli uffici sino a occupare uno spazio “estesissimo” nella vita sociale, la donna per il Duce non sapeva cimentarsi in “grandi creazioni spirituali”, perché priva di “potere di sintesi”¹³⁰.

Proprio perché incardinata sul paradigma della funzione assegnata alla donna, e quindi sul “*miglior impiego* delle [sue] energie individuali e sociali rispetto alle esigenze del tutto statale”¹³¹, tale ideologia costituisce la chiave per cifrare e

¹²⁵ Cfr. di Renzo Villata, 1995, p. 764.

¹²⁶ Castiglioni 1928, pp. 121-122. In particolare dal 1926, con la legge 31 gennaio n. 100, *sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche* (in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 1° febbraio 1926, n. 25, p. 426), la dittatura ampliava sensibilmente i poteri del governo: la facoltà di emanare atti aventi forza di legge in tutte le ipotesi di delega e “nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano” (art. 3) era estesa infatti, tra le varie ipotesi dell’art. 1, a tutte gli imprecisati casi in cui l’uso di tale “facoltà” fosse necessario e “all’organizzazione e al funzionamento delle Amministrazioni”. La facoltà di emanare atti aventi forza di legge per riordinare lo Stato era già stata concessa a Mussolini, ma provvisoriamente per il solo 1923, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, *concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione* (in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 15 dicembre 1922, n. 293, pp. 3291-3293). Cfr. Speciale, 2022, p. 408 e pp. 426-428.

¹²⁷ Cfr. Rocco, 1925, p. 1099.

¹²⁸ Così di Renzo Villata, 2001, p. 764. Si veda anche de Grazia, 1992 e de Grazia, 2007.

¹²⁹ Dittrich-Johansen, 1994, pp. 208-209.

¹³⁰ Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, legislatura XXVII, *Discussioni*, tornata del 15 maggio 1925, *Seguito della discussione del disegno di legge: Ammissione delle donne all’elettorato amministrativo*, pp. 3603-3639, cit. a p. 3631.

¹³¹ Stolzi, 2019, pp. 263-364.

cogliere il dato di fondo della legislazione messa in campo durante il Ventennio nel regolare il lavoro femminile¹³², e cioè che, complessivamente analizzato, l'ordito normativo approntato dal fascismo persegua l'obiettivo di comprimere la cittadinanza del lavoro femminile extradomestico, salvo proteggere le donne dagli attentati alla loro funzione di madre (potenziale o in atto) in tutte le situazioni in cui era necessario che esse lavorassero fuori di casa¹³³.

Prima ancora della svolta totalitaria, la selezione delle occupazioni congeniali alle donne aveva dato il via alla progressiva contrazione delle loro aspirazioni lavorative nell'insegnamento, in un *climax* che dal 1923, con l'esclusione dagli incarichi direttivi nelle scuole medie e nelle scuole superiori pubbliche o parificate (r.d. 1054/1923), dieci anni più tardi avrebbe determinato il 'bando' da tutti i posti direttivi delle scuole e dei corsi di avviamento professionale (r.d. 153/1933)¹³⁴. Nel mezzo, il 7 febbraio 1928, il Consiglio di Stato reputava conforme alle limitazioni formulate dall'art. 7 legge 1176/1919, l'esclusione delle donne, introdotta dal r.d. 2480/26, dalle cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici e dalle cattedre di lettere italiane, latino, storia e filosofia nei licei classici¹³⁵.

Il tentativo di trasformare le donne occupate in casalinghe fu realizzato, con forza crescente in parallelo alla recrudescenza del regime, anche nella pubblica amministrazione. Dapprima nelle poste e telegrafi, nell'ambito di un riordino dell'organico che consentiva di assumere personale femminile (nubile, pena il

¹³² Rassegna della decretazione fascista in materia di lavoro femminile in Babina, 1997. Per un ragionamento sulla funzione della legislazione fascista in rapporto alla donna e alla lavoratrice, si rinvia a di Renzo Villata, 2001, p. 765, e Stolzi, 2019, pp. 264-265.

¹³³ Ballestrero, 1979, p. 70.

¹³⁴ Cfr., rispettivamente, regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, *relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 2 giugno 1923, n. 129, pp. 4350-4369, artt. 12 e 106, pp. 4351 e 4356, e regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, *approvazione del regolamento per i concorsi ai posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 18 marzo 1933, n. 65, pp. 1110-1128, art. 23, p. 1112. Rimarranno salvi i ruoli di preside e direttrice delle scuole professionali femminili (r.d. 1860/1934, art. 6). Nel frattempo, si era provveduto a impedire l'ammissione delle donne all'ufficio di preside nelle scuole medie statali (r.d. 2319/1923, artt. 3 e 50), ai posti di direttore per le scuole agrarie (r.d. 30 3214/1923, art. 4) e per le scuole medie commerciali (r.d. 749/1924, art. 29), agli uffici direttivi delle scuole medie private e parificate (r.d. 1084/1925, art. 50).

¹³⁵ Si trattava di un'interpretazione forzata dell'esercizio di "poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato" che la legge 1176/1919 vietava alle donne. Cfr. regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, *Regolamento per i concorsi cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 29 marzo 1927, n. 73, pp. 1342-1364, art. 11, p. 1343 (sul tema anche Ballestrero 1979, p. 55) e Consiglio di Stato, sezione IV, 7 febbraio 1928, Calvi c. Ministero della Pubblica Istruzione, in "Il Foro italiano", 54.3 (1929), col. 48.

licenziamento) solo per contratti a termine e per lavori a cottimo, escludendolo dagli “impieghi di ruolo” (r.d. 1733/1926)¹³⁶. Poi in tutti i comparti, con l’attribuire alle “Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo”, la piena discrezionalità nell’escludere le donne “nei bandi di concorso per nomine ad impieghi”, ovvero nello stabilire limiti massimi alle assunzioni (r.d.l. 1554/1934)¹³⁷.

Nel 1938, con la deriva della dittatura, ogni eccedenza rispetto al limite massimo del dieci per cento dell’organico avrebbe determinato il collocamento a riposo delle lavoratrici, tanto nel settore pubblico quanto nel privato¹³⁸.

A siffatta politica dell’inoccupazione femminile, si diceva, la dittatura accostò una legislazione protettiva delle operaie e delle impiegate nel privato, il cui apporto continuava a essere indispensabile, al di là della retorica di regime.

La modesta riduzione complessiva delle occupate¹³⁹, segno eloquente di trasformazioni economico-sociali impossibili da arrestare, fu infatti implementata con il serrato susseguirsi di provvidenze tese a rendere meno appetibile l’impiego delle donne, scoraggiandone l’assunzione a vantaggio degli uomini, così da coniugare le sollecitazioni di un mercato del lavoro e di un’economia fragili e ancora in crisi con gli obiettivi demografico-ideologici del regime¹⁴⁰.

Sintetizzandone l’itinerario, tali provvedimenti¹⁴¹ contribuirono a rendere gravose le condizioni dell’impiego femminile, da un lato elevando gli *standard* di protezione per le operaie (era sufficiente lo svolgimento di “lavori manuali di natura industriale” per applicare le tutele, compreso il divieto di lavoro notturno se

¹³⁶ Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, *approvazione dell’ordinamento del personale dell’amministrazione delle poste e dei telegrafi*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 18 ottobre 1926, n. 242, pp. 4582-4589, artt. 3 e 5 comma 2, p. 4583.

¹³⁷ Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, *Norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 30 novembre 1933, n. 277, p. 5433. Sul provvedimento cfr. di Renzo Villata, 2001, p. 765.

¹³⁸ Cfr. Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, *Disciplina dell’assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 5 ottobre 1938, n. 228, pp. 4162-4163, art. 1. Nel settore pubblico il collocamento a riposo sarebbe avvenuto con il raggiungimento dell’anzianità minima, nel privato entro tre anni (art. 5 commi 1 e 2). Ad amministrazioni e imprese restava salvo il diritto di escludere il personale femminile, oltre la soglia del 10%, “per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi” (art. 2). Cfr. Ballestrero, 1979, p. 74.

¹³⁹ Nel decennio 1921-1931, le occupate nell’industria e nel settore delle amministrazioni (pubbliche e private) erano calate, rispettivamente, del 2,8 e dello 0,2 %, attestandosi al 24,3 e al 12,8% della forza lavoro complessiva (cfr. *Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931*, vol. 4, *Relazione generale*, parte prima, Testo, Roma, Failli, 1935, p. 104. L’occupazione femminile, tra 1911 e 1927, si manteneva stazionaria, intorno al 28% (cfr. Pescarolo, 2019, pp. 225-238).

¹⁴⁰ Cfr. Stolzi, 2019, p. 265.

¹⁴¹ Carrellata in Ballestrero, 1979, p. 65.

non per forza maggiore, r.d.l. 748/1923)¹⁴², dall'altro ampliando a otto settimane il congedo obbligatorio retribuito e garantendo, in sua pendenza, il diritto alla conservazione del posto nell'industria o nell'azienda (r.d.l. 850/1929)¹⁴³.

Il congedo (esteso a dieci settimane) e gli *standard* igienico-sanitari verranno riproposti nelle grandi riforme del 1934 sul lavoro femminile: quella sulle lavoratrici madri (r.d.l. 654/1934)¹⁴⁴ e quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli (l. 653/1934)¹⁴⁵, ai cui miglioramenti rispetto al periodo precedente – in particolare per quanto riguarda i limiti igienico-sanitari, gli obblighi contributivi imposti agli imprenditori e l'estensione delle tutele di maternità alle lavoratrici a domicilio¹⁴⁶ – fanno da contrappeso a pesanti limitazioni dello spazio femminile nel lavoro, con la conservazione, dal passato, di quanto conforme alle politiche socio-demografiche della dittatura¹⁴⁷.

Si spiega, così, la continuità con le leggi sociali dell'esperienza liberale, delle quali il fascismo mutua – al di là di piccoli ritocchi – struttura e impianto, finalità igienico-sanitarie e non applicabilità delle riforme al lavoro domestico, al lavoro a domicilio e al lavoro nelle pubbliche amministrazioni¹⁴⁸.

Ma si spiega anche il ripudio di quell'antagonismo cetuale che nel secondo Ottocento presentava i trattamenti protettivi come risolutivi di una questione sociale omni completamente soppiantata, nella costruzione dello stato fascista, dall'appiattimento degli individui entro un sistema compatto, volto a perseguire l'interesse corporativo-collettivo¹⁴⁹.

Come rilevato da Nicola Sandulli, magistrato fedelissimo al regime, l'architrave

¹⁴² Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, *modificazioni del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 818*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 1º aprile 1923, n. 102, pp. 3478-3479, artt. 1 e 2.

¹⁴³ Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, *disposizioni per la tutela delle operaie e impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 6 giugno 1929, n. 131, pp. 2538-2540.

¹⁴⁴ Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, *tutela della maternità delle lavoratrici*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 27 aprile 1934, n. 99, pp. 2153-2156 (poi convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347). La normativa si applicava anche ai lavori agricoli “particolarmente gravosi” (l. 653/1934, art. 3).

¹⁴⁵ Legge 26 aprile 1934, n. 653, *tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 27 aprile 1934, n. 99, pp. 2149-2153. Rispetto alle leggi precedenti leggi sulle mezze forze, quella del 1934 estende l'ambito di applicazione delle protezioni ai lavori moralmente pericolosi (art. 6).

¹⁴⁶ La l. 654/1934 si applicava genericamente a tutte le lavoratrici “alla dipendenza dei datori di lavoro” (art. 1), estendendo a quelle a domicilio l'assicurazione obbligatoria per la maternità (art. 18).

¹⁴⁷ Analisi dei provvedimenti del 1934 in Riva Sanseverino 1937, pp. 170-178.

¹⁴⁸ L. 653/1934, art. 1 comma 3 lett. a, c, d, e; r.d.l. 654/1934, art. 1 comma 3 lett. a, c, d, e.

¹⁴⁹ Cfr. Riva Sanseverino, 1937, pp. 10-11 e 24.

speculativo delle nuove leggi sul lavoro femminile, chiaramente “di diritto pubblico”, riposava “su principi essenziali al perfezionamento ed allo sviluppo della stirpe”¹⁵⁰. Lo “sviluppo della stirpe”, precisava Luisa Riva Sanseverino nell’allineato *CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO*, del 1937, rappresentava infatti il metro per apprezzare il “notevole progresso in confronto alle condizioni garantite dalle precedenti leggi italiane”¹⁵¹. Il discriminio rispetto alle riforme liberali, secondo la prima giuslavorista a ricoprire il ruolo di professore ordinario, si sostanziaiva nell’aggancio fra le tutele “igieniche, culturali e morali” concesse alle lavoratrici e la “funzione essenziale” che incombeva loro: “la maternità, alla cui protezione si ricollegano interessi di carattere generale”¹⁵².

L’ostilità nei confronti del lavoro femminile trovava conferma nell’operato della giurisprudenza, con il differenziare il trattamento riservato alle donne a seconda che decidessero di tornare tra le pareti di casa oppure preferissero rimanere in servizio e progredire nella carriera, magari a scapito dei colleghi uomini.

In alcuni casi tale approccio interpretativo si era tradotto in pronunce eccessivamente ‘creative’, poi sconfessate dal giudice di legittimità senza però abiurare l’adesione ai dogmi politico-sociali del regime. Nell’agosto 1929, a corollario del teorema per cui “le donne devono lavorare, ma possibilmente non devono farlo fuori casa”¹⁵³, la pretura di Padova aveva stravolto la normativa sull’impiego privato (r.d.l. 1825/1924), qualificando le dimissioni dell’impiegata “per causa di fidanzamento che conduca possia al matrimonio” alla stregua di forza maggiore, valevole a invocare il trattamento di indennità di servizio, la quale era *expressis verbis* prevista per il solo licenziamento¹⁵⁴. La forza maggiore, per la pretura, risiedeva nella circostanza per cui, “fra la scelta del matrimonio, che è lo scopo della sua vita, e la prosecuzione di un impiego”, la volontà della lavoratrice non poteva mai essere libera, rappresentando il matrimonio “un evento di grave e di definitiva importanza per il proprio avvenire” tale da “subordinare, anche contro la propria volontà, tutti gli eventuali impegni che la vincolino”¹⁵⁵.

¹⁵⁰ Sandulli 1931, p. 563.

¹⁵¹ Riva Sanseverino, 1937, p. 170. Secondo Pera 1985, p. 8, Riva Sanseverino apparteneva alle fila “della borghesia fiancheggiatrice, quella per la quale bene o male quello era il governo”.

¹⁵² Riva Sanseverino, 1937, p. 171.

¹⁵³ Ballestrero, 1979, p. 69.

¹⁵⁴ Cfr. Art. 9 r.d.l. 1825/1934, p. 4108, che però riguarda la risoluzione di controparte.

¹⁵⁵ Pretura di Padova, sez. lavoro, 23 agosto 1929, Soanara c. Società Bergougnan, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, serie II, 5 (1929), pp. 514-517. La pretura basava la sua decisione sulla *dichiarazione XVII* della *Carta del lavoro* (che concedeva al lavoratore un indennizzo quando la cessazione del rapporto per licenziamento fosse avvenuta senza sua colpa), il precedente fornito dal contratto nazionale per gli impiegati delle aziende commerciali di Roma, del 10 aprile 1928 (art. 28 n. 3) e “le direttive della legislazione per l’incoraggiamento al matrimonio e la protezione della filiazione legittima”. In senso contrario Cattaneo 1929, p. 515, che, pur assegnando al matrimonio “massime

A escludere l'indennità per "passaggio a nozze" nel caso delle dimissioni della promessa sposa sarebbe intervenuta la Pretura di Siena, nel marzo 1930¹⁵⁶ e poi, a più riprese, la Cassazione, fino alla pronuncia del 10 febbraio 1934, in base alla quale, pur ammettendo la mancanza di "impedimento a che la donna maritandosi continui ad occupare il posto d'impiegata", la scelta migliore rimaneva quella delle dimissioni, onde "meglio rispondere alla sua naturale destinazione ed alle esigenze superiori della stirpe"¹⁵⁷.

Qualche anno prima, nel 1925, la forza maggiore era stata esclusa per impedire le progressioni di carriera. Del tutto legittimo, per la Corte d'appello di Milano, il rifiuto dell'amministrazione comunale di concedere a due maestre, le sorelle Kerbs, avanzamento di ruolo e aumento di stipendio: contro le loro aspettative militava infatti un periodo di aspettativa, tra il 1915 e il 1916, protrattosi oltre il limite massimo, a giustificazione del quale le Kerbs eccepivano – quale causa di forza maggiore – l'espatrio "durante la guerra europea" e il rifiuto "dell'autorità politica" di concedere il ritorno in patria in tempo utile. Sebbene l'eccessiva durata dell'aspettativa non fosse dipesa dalla volontà delle maestre, secondo la Corte le ricorrenti "si erano volontariamente (se anche per timore di maggiori guai) poste in una condizione" dalla quale "non poterono togliersi"¹⁵⁸.

Con l'avvento degli anni Trenta, le corti si dedicarono a restringere il campo di applicazione delle norme e delle tutele riservate dal r.d.l. 1825/1924 alle impiegate private. *L'actio finium regundorum* si appuntava sul contenuto della prestazione offerta dalla lavoratrice, il cui apporto doveva necessariamente presupporre – al di là della natura d'ordine o di concetto delle mansioni di volta in volta sbrigate – una collaborazione all'attività aziendale e non una semplice "mano d'opera", che la riforma del 1924 poneva espressamente fuori dai confini del rapporto di impiego privato¹⁵⁹.

L'operazione qualificatoria era di primaria importanza per il progetto politico fascista: espellere il più possibile le lavoratrici dal ceto impiegatizio significava confinarle nell'ombra della *locatio operarum*, la cui disciplina non conosceva diritti

in Regime Fascista, sotto l'impulso della vigorosa politica demografica" la qualifica di "dovere sociale", lo qualificava alla stregua di "atto essenzialmente volontario e libero".

¹⁵⁶ Pretura di Siena, sez. lavoro, 7 marzo 1930, Taliani c. Stabilimento Arti Grafiche Lazzari, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 6 (1930), pp. 339-341 (su cui Rosini, 1930, pp. 339-341).

¹⁵⁷ Cassazione civile, 10 febbraio 1934, Società An. Jutificio di Terni c. Bonci, in "Il diritto del lavoro", 7 (1934) pp. 515-516. Sul tema cfr. Ballestrero, 1979, pp. 83-87.

¹⁵⁸ Corte d'appello di Milano, 12 dicembre 1925, Kerbs c. comune di Milano, in "Monitore dei tribunali", 67 (1926), pp. 220-221.

¹⁵⁹ "Il contratto di impiego privato – recitava la normativa – è quello per il quale una società o un privato, gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera" (art. 1).

sindacali, in particolare l'indennità di licenziamento, né la rapidità e l'economia di giudizio di equità offerte dalla magistratura del lavoro¹⁶⁰.

A destare l'attenzione dei giudicanti fu in particolare la *mannequin*, la cui attività aveva ingenerato dubbi per la somiglianza con l'attività di commessa, figura professionale in grande ascesa in quel torno d'anni a cui competevano mansioni non puramente materiali e come tale titolare, a differenza della mera indossatrice, dello statuto giuridico proprio del ruolo impiegatizio¹⁶¹.

Un rigido sbarramento fu elevato anche nei confronti delle lavoratrici domestiche, alle quali la giurisprudenza negò il più possibile la funzione di "collaborazione" richiesta dal r.d.l. 1825/1924 per applicare le tutele di legge, compresa l'indennità di licenziamento di cui all'art. 9. Contro il rischio di trasformare in impiegate le oltre 450 mila donne occupate al di fuori dell'azienda¹⁶², la magistratura prese a qualificare le prestazioni delle domestiche – governanti comprese – alla stregua di semplice "mano d'opera". La lavoratrice stipendiata per attendere alla cura e all'andamento della casa familiare, secondo tale lettura, svolgeva un'attività priva del "valore economico" necessario a configurare la subordinazione aziendale richiesta¹⁶³. Tale indirizzo, sulle prime non pacifico¹⁶⁴, venne poi confermato dalla

¹⁶⁰ Cfr. De Semo, 1938, in particolare pp. 394-395. Sulla magistratura del lavoro (istituita con regio-decreto 1° luglio 1926, n. 1130, *Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 7 luglio 1926, n. 155, pp. 2930-2941, poi riformato con regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, *Norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 14 luglio 1934, pp. 3238-3244), si rinvia a Stolzi, 2007, pp. 85-91, e Rossi, 2023, pp. 8-9 e 16-17 (riferimenti alle fonti e alla bibliografia sulla magistratura del lavoro e sul rito in note 36 e 61).

¹⁶¹ Cfr. Pretura di Roma, sez. lavoro, 27 dicembre 1934, Trugli c. Ditta sorelle Gori, e Pretura di Roma, sez. lavoro, 27 febbraio 1935, Santarelli c. Ditta sorelle Gori, entrambe in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 12 (1936), pp. 20-22. Esclusa dalle norme protettive per le impiegate, la professione di *mannequin* era professione considerata "non moralmente confacente" alla donna borghese: così Tribunale di Torino, sez. lavoro, 10 dicembre 1928, Ditta Garda c. Cottino, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 5 (1929), pp. 292-294, che ricondusse nell'alveo della patria potestà, il cui esercizio "attiene all'ordine pubblico e non può essere sindacato", il divieto frapposto dal padre alle trasferte della figlia minorenne per mostrare degli abiti ai clienti di un *atelier*. Cfr., in tema, Pescarolo, 2019, p. 233.

¹⁶² Cfr. *Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931*, vol. 4, parte seconda, *Tabelle*, Roma, Failli, 1935, pp. 208-209.

¹⁶³ Magistratura del lavoro di Genova, 1° marzo 1930, Gamba c. Sannia, in "Monitore dei tribunali", 71 (1930), pp. 742-743).

¹⁶⁴ Vedi *contra* Tribunale di Milano, 10 marzo 1931, Nessi c. Moldenhaner, in "Monitore dei tribunali", 72 (1931), pp. 877-878, che considerava invece impiegata la governante di un vedovo, tale Nessi, ravvisando nelle mansioni attribuitele (educazione e sorveglianza dei figli, "intiera gestione della casa", assunzione, sostituzione e sorveglianza delle persone di servizio) gli estremi per la configurazione dell'azienda valevole, ex art. 1 r.d.l. 1825/1924,

Cassazione con il negare alla governante la qualità di collaboratore tipica del rapporto di impiego privato, perché le relative mansioni, quandanche di concetto, attenevano “al regolare ed ordinato andamento della casa” del principale, “senza alcuno scopo lucrativo, o anche di sola amministrazione o gestione dei suoi beni”¹⁶⁵.

Nell’orbita della ‘serrata’ a danno delle lavoratrici domestiche si iscriveva, altresì, l’intransigente presa di posizione contro le prestazioni lavorative svolte in costanza di convivenza *more uxorio*, che la giurisprudenza di legittimità, superate iniziali incertezze, considerava gravate da una presunzione *iuris tantum* di gratuità, giustificata dal reciproco apporto di “aiuto e cure per moventi analoghi a quelli che obbligano marito e moglie alla mutua assistenza”¹⁶⁶.

5. Qualche riflessione conclusiva sui ‘caratteri distintivi’ del lavoro femminile tra età liberale e fascismo e sui ‘tratti permanenti’ dello statuto giuridico della lavoratrice.

Gli interventi dottrinali, legislativi e interpretativi qui da ultimo presi in considerazione si pongono in consonanza con la retorica della famiglia patriarcale, chiusa e compatta, il cui rigido schematismo, nella radicalizzazione di fine anni Trenta, connetteva alla sudditanza della donna “il divieto dell’occupazione femminile”¹⁶⁷.

Sull’effettività di tale divieto bisogna però precisare.

Se è vero che all’occultamento del lavoro delle donne¹⁶⁸, pur nella varietà di accenti, il regime non seppe rinunciare – prova ne sia il fatto che, fino agli

per la qualificazione del rapporto e le relative tutele, a nulla rilevando la natura, d’ordine o di concetto, delle prestazioni. Cfr., in senso conforme Tribunale di Genova, 10 agosto 1929, Sannia c. Eredi Ing. Cesare Gamba, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 5 (1929), p. 518-520).

¹⁶⁵ Cassazione, 14 gennaio 1931, Sannia c. Gamba, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro, 7 (1931), pp. 24-25. Per un inquadramento della nozione di “collaborazione” ai fini dell’inquadramento del rapporto di lavoro cfr. Riva Sanseverino 1937, pp. 95-100 e De Semo 1938, p. 391.

¹⁶⁶ Cassazione, 7 marzo 1933, Anastasi c. Baieli, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 9 (1933), pp. 683-684 (in senso contrario Cassazione, 18 aprile 1932, Zenoni c. Servi, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 9 (1933), pp. 677-683). Ancor più intransigente de Litala 1933, che, nel commentare le due sentenze, si scagliava contro tali “forme speciali di società ... pseudo-coniugali” (p. 680) e distingueva, tra le prestazioni lavorative, quelle di natura domestica “(assistenza, cure, servizi)”, addirittura prive di azione, e quelle di natura economica “(collaborazione commerciale, industriale, agricola”, gravate da presunzione di gratuità (p. 682).

¹⁶⁷ Così Loffredo, 1938, pp. 339-40, su cui di Renzo Villata, 2001, p. 675, e Cavina, 2012, p. 686.

¹⁶⁸ Dittrich-Johansen, 1994, p. 218.

Quaranta inoltrati, le donne scompaiono dai ‘radar’ della giurisprudenza – è altrettanto vero, però, che il fascismo non perse del tutto il contatto con la realtà, complice il costante richiamo ai superiori interessi dell’economia e della produzione nazionale, al cui perseguitamento le donne partecipavano attivamente. Nonostante messaggi ideologici, politiche demografiche e limiti di legge all’occupazione femminile, il decantato progetto di ritorno al focolare era di fatto irrealizzabile. Non per niente, lo stesso r.d.l. 1514/1938, sulle quote massime, consentiva di superare la soglia del 10% per gli impieghi “relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne”, e così pure per quelli “particolarmente adatti per donne”¹⁶⁹.

Quali fossero tali impieghi era stabilito dal dettagliato elenco previsto dal r.d.l. 20 giugno 1939, n. 898, i cui artt. 1 e 4 confermavano il ruolo fattivo delle lavoratrici assunte nel comparto dei servizi: dattilografe, telefoniste, computiste, archiviste, bibliotecarie, nel pubblico; stenografe, annunciatrici radiofoniche, cassiere, addette alle vendite, nel settore privato¹⁷⁰.

Un ‘passo indietro’ collettivo, insomma, non vi fu, soprattutto nel settore impiegatizio, tanto è vero che all’inizio degli anni Quaranta le donne ivi occupate raggiungevano circa un terzo dell’organico complessivo¹⁷¹.

Il fallimento, non del tutto imprevisto, della politica dell’inoccupazione conferma il dato di fondo del ciclo storico preso in esame in queste pagine. Pur a fronte delle differenti matrici fondanti l’individualismo liberale, da un lato, e l’organicismo fascista, dall’altro, il lasso di tempo tra unificazione nazionale e ritorno alla democrazia confermò lo scarto tra la rappresentazione ideale della donna quale ‘ancella’ del focolare domestico e, per contro, la sua presenza massiccia in un mondo del lavoro che seguitava ostinatamente a misconoscerle una vera e propria cittadinanza.

Per incongruente e inattuabile che fosse¹⁷², l’eterno ritorno al focolare trovava alimento nell’intreccio di retaggi culturali consegnati alla società occidentale dalla sua lunga storia. *L’infirmitas sexus*, il modello *male breadwinner* e l’opposizione produzione/riproduzione tra funzioni maschile e femminile continuarono a definire per separazione i compiti e i ruoli dei sessi, trovando nel diritto lo strumento d’elezione per ‘accomodarla’ alle dirompenti trasformazioni occorse tra il secondo Ottocento e la prima metà del Novecento.

L’invisibilità delle lavoratrici otto-novecentesche non si pone però in termini di mera continuità con il passato. Tra età liberale e fascismo, come si è osservato, il canone della marginalità mantenne sì il suo connotato di ‘tratto permanente’ del

¹⁶⁹ Cfr. r.d.l. 1514/1938, art. 3, p. 4162.

¹⁷⁰ Regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 898, *norme circa l’assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, 3 luglio 1939, n. 153, pp. 3020-3021, artt. 1 e 4.

¹⁷¹ Dati di Tosatti, 2004, pp. 77-123.

¹⁷² Lo osserva anche Stolzi, 2019, p. 253.

lavoro femminile, ma nuovi schemi operativi segnarono uno spartiacque nei modi e nelle forme di realizzazione dell'ineguaglianza di genere. Lo spazio del lavoro femminile venne infatti ridisegnato adottando una grammatica dell'esclusione che rispecchiava l'intreccio e il susseguirsi di nuovi stilemi giuridici, adottati in parallelo al mutare delle forme dell'organizzazione e dei poteri dello Stato.

Al collaudato modulo liberale del cono d'ombra, tutto giocato sull'ossimoro protezione/esclusione, si affiancò, grosso modo dagli anni Ottanta del XIX secolo, quel graduale spostamento d'asse dal diritto privato al diritto pubblico che giustificava la subordinazione delle norme igienico-sanitario-protettive (comprese quelle riguardanti alcune categorie di lavoratrici) ai superiori bisogni della produzione nazionale¹⁷³.

Già durante la crisi politica di fine secolo e, con maggior vigore, nel corso della Prima guerra mondiale, l'ordine pubblico sarebbe poi stato brandito come un'arma per fronteggiare emergenze sempre meno eccezionali, espandendo l'area d'intervento dell'esecutivo attraverso forme di 'governo delegato'. L'atto avente forza di legge, la discrezionalità amministrativa e il doppio di legalità sovrapposero il modulo dell'eccezione permanente agli assetti operativi di un ordinamento in cui le regole del gioco democratico sbiadivano di fronte al perseguitamento degli interessi collettivi, legittimando così la sospensione del divieto di lavoro notturno, gli *standard minimi* d'istruzione richiesti per l'assunzione e la durata massima dei turni¹⁷⁴.

L'avvento della dittatura, con la recrudescenza totalitaria che segnò l'inesorabile attenuarsi della *rule of law*, coincise infine con la trasformazione dei diritti super-individuali tardo-liberali – compresi quelli che presiedevano al sistema della famiglia e dell'invisibilità femminile – in funzioni organicistico-collettive, tra cui quella demografica assegnata alle madri, che imponeva loro (almeno formalmente) il ritiro dal lavoro¹⁷⁵.

Come si vede, sia pure adottando un nuovo vocabolario e una nuova dogmatica, il fascismo intercettò, del tornante tardo-liberale, la scelta di campo sullo statuto giuridico opaco, sommerso e preferibilmente concentrato tra le mura domestiche da riservare alla lavoratrice. In continuità con l'età liberale, l'agenda del regime mantenne densa la caligine attorno alla donna, salvo diradarla per specifiche situazioni soggettive derivanti dagli *status* di figlia, di moglie e di madre, da cui derivava la tradizionale imputazione di tutele e restrizioni più o meno stringenti: tutele e restrizioni che, a dispetto del ruolo primario attribuito alla donna, anche il regime si guardò bene dallo scardinare.

Nelle medesime lande dell'ordinamento lasciate in penombra, a metà strada tra occultamento e visibilità, le donne lavoratrici – anch'esse individuate per specificazione – ricevevano un trattamento a metà strada tra "afasia normativa"

¹⁷³ Paragrafo 2.

¹⁷⁴ Paragrafo 3.

¹⁷⁵ Paragrafo 4.

e una normativa d'eccezione¹⁷⁶ loro applicabile per specifiche fattispecie finalizzate al perseguitamento di superiori interessi sociali (prima) e collettivi (poi). Così configurata dal 'laboratorio' otto-novecentesco, la blanda e frammentaria regolamentazione del lavoro femminile assumeva le forme di una tessera dai bordi irregolari all'interno di un puzzle già costruito, una tessera diversa, che faticava a incastrarsi con le altre.

Al difficile innesto nell'organismo sociale corrispondeva, sul piano della rappresentazione culturale, una retorica ambivalente del corpo della lavoratrice, fisicamente e metaforicamente considerato, ora incline a decantarne la raffinatezza e la delicatezza, ora a evidenziarne e stigmatizzarne la fragilità fisica e la debolezza psichica, spesso associandole alla predisposizione a mettersi in difficoltà, a farsi irretire e a compromettersi, anche sessualmente¹⁷⁷.

La potenza condizionante di tale narrazione, accompagnata al peso di valutazioni economiche in termini di minori costi della manodopera femminile e della disoccupazione maschile, spiegano la direzione imboccata dalle strategie giuridiche messe in campo. Mancanza di leggi, leggi reticenti poco (e male) applicate, prassi e indirizzi giurisprudenziali conservativi dimostrano che lo scarto tra principio e realtà a cui si faceva cenno poco sopra non costituì una contraddizione insolita, ma rappresentò piuttosto la 'cifra' del lavoro femminile tra età liberale e fascismo.

Con il tornante repubblicano, le strategie giuridiche di occultamento avrebbero ceduto il passo alla preminenza costituzionale della persona rispetto agli interessi della collettività¹⁷⁸.

Finalmente riconosciuta e tutelata dal diritto, l'agognata visibilità della donna – compresa la donna lavoratrice – è passata attraverso un processo di parificazione (tra anni Cinquanta e Settanta) indirizzato a eliminare i fattori di discriminazioni (anni Settanta-Novanta) e a riconoscere e potenziare le specificità di genere, tra tappe note e meno note. Come, per esempio, la legge 9 gennaio 1963, n. 7, che vieta il licenziamento per causa e per conseguenza di matrimonio, ponendo così fine a una prassi longeva, fatta di contratti e regolamenti di servizio finalizzati a riconsegnare al focolare le lavoratrici coniugate, con l'acquiescenza di dottrina e giurisprudenza, a perpetrare antichi pregiudizi e stereotipi¹⁷⁹.

La sensazione di aver compiuto un "passo gigantesco", rappresentata in modo

¹⁷⁶ Pasciuta, 2018, p. 359 e Amorosi, 2022, pp. 2-3.

¹⁷⁷ Maifreda, 2007, pp. 213-214.

¹⁷⁸ Cfr. Stolzi, 2019, pp. 266-267.

¹⁷⁹ Legge 9 gennaio 1963, n. 7, *Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, Tutele fisiche ed economiche delle lavoratrici madri*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 30 gennaio 1963, n. 27, pp. 449-450, art. 1 (l'art. 2 assegnava alla lavoratrice il diritto alla "retribuzione globale" dal licenziamento alla riammissione in servizio). Sulla rappresentazione della lavoratrice coniugata come cattiva madre e moglie, cfr. § 3, nota 88 e testo corrispondente.

icastico, ormai sessant'anni fa, nella voce *Donna* dell'*Enciclopedia del Diritto*¹⁸⁰, tesse un filo di continuità con la percezione odierna di un lavoro femminile imparagonabile, per condizioni attuative e azionabilità delle pretese, a quello delle epoche precedenti, lontane e vicine.

Il quadro generale di oggi, tuttavia, non è confortante sia in termini di sperequazioni di genere, sia in termini di condizioni di lavoro alle quali le donne possono oggi aspirare.

Associata a un divario occupazionale maschile e femminile (rispettivamente del 70,8 e del 52,9%) intorno al 18%, un'alta percentuale di inattive – il 42,1% – rivelava tutte le difficoltà incontrate dalle donne nel conciliare lavoro e vita familiare, prime fra tutte le lavoratrici con figli (già di per sé inferiori di circa il 25% rispetto a quelle senza figli)¹⁸¹, spesso costrette a ricorrere al *part-time* (il 48%) e ancor più di frequente a usufruire di congedi parentali (nel 78% dei casi) o addirittura a licenziarsi (cosa che avviene nel 72% dei casi; nel 79% tra le madri fra i 29 e i 44 anni)¹⁸².

Se non è compito della storia giuridica prospettare vie d'uscita, l'analisi diacronica dei fenomeni giuridici può però consegnare ai *gender studies* una prospettiva di riflessione che consenta di inquadrare le attuali criticità del lavoro femminile in una catena di nessi eziologici, saggiando le modalità operative di volta in volta sperimentate per configurare il trattamento diseguale.

Tale approccio metodologico consente, tra l'altro, di sgombrare il campo da alcuni fraintendimenti, quali ad esempio la tendenza, semplificante, a ricondurre l'odierna crisi occupazionale femminile alla *big crisis* del 2008 e, più di recente, all'emergenza pandemica. Il divario uomo-donna, ancora oggi evidente non solo e non tanto nel cd. *gender pay gap* (ossia la sperequazione retributiva sulla base del gender) ma soprattutto nel cd. *global gender gap* (vale a dire le condizioni diseguali spettanti ai lavoratori sulla base del sesso)¹⁸³, ha radici assai più profonde, e tali radici hanno inevitabilmente inciso sulle morfologie del lavoro femminile, condizionandone storicamente i paradigmi operativi, alcuni dei quali dimostrano ancora oggi una sorprendente longevità. Si pensi al binomio produzione/riproduzione per connotare funzioni sessualmente distinte tra *male breadwinner* e *female caregiver*¹⁸⁴; oppure alla segregazione lavorativa delle donne, sia in senso orizzontale (cioè la loro destinazione a settori femminilizzati, come la scuola, la cura, l'industria tessile), sia in senso verticale (cioè l'esclusione

¹⁸⁰ Torrente, 1964, p. 1005.

¹⁸¹ Marinelli, 2021.

¹⁸² Dati tratti da Vallauri, 2023, pp. 34-36 e *Comunicato stampa Istat, statistiche f!flash*, 9 gennaio 2024, p. 3, <https://www.istat.it/it/files//2024/01/CS-Occupati-e-disoccupati-NOVEMBRE2023.pdf>. Cfr. Greco, 2021.

¹⁸³ Cutillo, Cetra, 2017.

¹⁸⁴ Del Re, 2012.

dalle posizioni apicali e/o dirigenziali)¹⁸⁵; o, ancora, alla narrazione opposizionale tra lavori maschili, rappresentati come qualificati, complessi e responsabilizzanti, e per contro quelli femminili, non qualificati, semplici, leggeri¹⁸⁶.

Come si è cercato di dimostrare, alla base di tali paradigmi si agitano variabili esterne al rapporto di lavoro¹⁸⁷. Valutazioni economiche e prima ancora retaggi socioculturali, quali gli stereotipi di genere e di ruolo dei generi, hanno accordato precedenza, prevalenza e maggiori dignità e visibilità al lavoro dell'uomo, costringendo la donna, per converso, a faticare nell'ombra.

Del ricco strumentario elaborato dal diritto per realizzare e perpetrare la disuguaglianza di genere nel lavoro, il periodo compreso tra età liberale e fascismo costituì una parentesi particolarmente creativa, per la sua capacità di offrire a situazioni nuove soluzioni nuove, destinate purtroppo a condizionare il presente.

Bibliografia

- Alessi G., 2006: *Il soggetto e l'ordine: percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Torino, Giappichelli
- Amorosi V., 2020: *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane
- Amorosi V., 2022: *Donne in fabbrica. Discorso giuridico e costruzione della differenza tra Otto e Novecento*, in "Historia et ius", 21, paper 8
- Appleby J., Hunt L., Jacob M., 1994: *Telling the Truth about History*, New York-London, Norton & Company
- Arnaud-Duc N., 1991: *Le contraddizioni del diritto*, in M. Perrot-G. Fraisse (eds.), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, pp. 51-87
- Babina L. (ed.), 1997: *La decretazione fascista sul lavoro delle donne*, in "Storia e problemi contemporanei", 20, pp. 185-203
- Babini V.P., 2014: *Maria Montessori. Liberare la madre: la pedagogia come maternità sociale*, in M.T. Mori, A. Pescarolo, A. Scattigno, S. Soldani (eds.), *Di generazione in generazione. Le italiane dall'Unità a oggi*, Roma, Viella
- Ballestrero M.V., 1979: *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, il Mulino
- Ballestrero M.V., 1996: *La protezione concessa e l'uguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in A. Groppi (ed.), *Storia delle donne in Italia. Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza, pp. 445-469

¹⁸⁵ Gaiaschi, 2022.

¹⁸⁶ Maifreda, 2007, pp. 214-215.

¹⁸⁷ Amorosi, 2022, pp. 16 e 21.

- Ballestrero M.V., 2002: *Il lavoro delle donne secondo Barassi*, in "Lavoro e diritto", 1, pp. 15-32
- Ballestrero M.V., 2016: *La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, in P. Passaniti (ed.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano, FrancoAngeli, pp. 44-59
- Barassi L., 1899: *Locazione di opere. Appunti critici ad una sentenza*, in "Monitore dei Tribunali", 40, pp. 141-143
- Barassi L., 1901: *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, Società Editrice Libraria
- Barassi L., 1917: *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, vol. 2, Milano, Società Editrice Libraria
- Barbieri M.C., 2010: *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del 'tipo'*, in "Quaderni Fiorentini", 39, pp. 229-257
- Belloc L., 1894: *Le travail des femmes et des enfants dans les atelier, fabriques et dans les mines en Italie*, in *Congrès International des accidents du travail et des assurances sociales. Troisième session, tenue à Milan du 1^{er} au 6 octobre 1894*, Milano, Reggiani, pp. 223-266
- Bellomo M., 1996: *La condizione giuridica della donna in Italia: vicende antiche e moderne*, Roma, il Cigno Galileo Galilei
- Bettio F., 1998: *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, Oxford, Oxford University Press
- Bock G., 2001: *Povertà femminile, maternità e diritti della madre nell'ascesa dello stato assistenziale (1890-1950)*, in G. Duby, M. Perrot (eds.), *Storia delle donne in Occidente*, vol. 4, F. Thébaud (ed.), *Il Novecento*, Roma-Bari, Laterza, pp. 416-456
- Bonini R., 1996: *Il diritto privato dal nuovo secolo alla prima guerra mondiale. Linee di storia giuridica europea*, Bologna, Pàtron
- Botto M., Poggio B., Burgio G., Sarti R., Casadei T., 2022: *Gli studi di genere in Italia: passato, presente e futuro di una sfida ancora aperta*, in "AG. About Gender", 21, pp. 295-345
- Brunelli G., 2009: «Foeminae ab omnibus officiis civilibus et publicis remotaes sunt» ovvero: *l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica nello stato liberale italiano*, in L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini (eds.), *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorini. Scritti offerti dagli amici e colleghi di Facoltà*, Milano, Giuffrè, pp. 31-59
- Cappellini P., 2002: *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in P. Cappellini, B. Sordi (eds.), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè, pp. 11-68

- Cattaneo A., 1929: *Il matrimonio dell'impiegata e il caso di forza maggiore*, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 5, pp. 514-517
- Castiglioni B., 1928: *Dei decreti d'urgenza*, in "Monitore dei tribunali", 69, pp. 121-122
- Cavina M., 2012: in *Il diritto di famiglia*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. VIII appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 683-686
- Cazzetta G., 2002: *Critiche sociali al codice e crisi del modello ottocentesco di unità del diritto*, in P. Cappellini, B. Sordi (eds.), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè, pp. 309-348
- Cazzetta G., 2007: *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano
- Cazzetta G., 2018,: *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino
- Cianferotti G., 1980: *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè
- Cicu A., 1914: *Il diritto di famiglia: teoria generale*, Roma, Athenaeum
- Contigiani N., 2016: *La forzatura delle pareti domestiche e la cittadinanza "mediata"*, in P. Passaniti (ed.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, FrancoAngeli, Milano, pp. 99-121
- Costa P., 1999: *Lo 'Stato totalitario': un campo di semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in "Quaderni fiorentini", 28, *Continuità e trasformazione. La scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, vol. 1, pp. 61-174
- Crespi I., 2006: *Sesso, genere e identità: il contributo dei Gender Studies*, in "Sociologia e politiche sociali", 22.3, pp. 1-38
- Curli B., 2001: *Italiane al lavoro (1914-1920)*, Venezia, Marsilio
- Curli B., 2015: *Dalla Grande Guerra alla Grande crisi: i lavori delle donne*, in S. Musso (ed.), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento*, vol. 1, 1896-1945: *il lavoro nell'età industriale*, Roma, Castelvecchi, pp. 201-251
- Cutillo A., Cetra M., 2017: *Gender-Based Occupational Choices and Family Responsibilities: The Gender Wage Gap in Italy*, in "Feminist Economics", 23.4, pp. 1-31
- Degl'Innocenti M., 2016: *La donna e la società di massa*, in P. Passaniti (ed.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, FrancoAngeli, Milano, pp. 19-30
- de Grazia V., 1992: *How Fascism Ruled Women: Italy, 1922-1945*, New York, Columbia University Press
- de Grazia V., 2007: *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio

- De Litala L., 1933: *La convivenza more uxorio in relazione al contratto di lavoro*, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 9, pp. 678-683
- Del Re A., 2012: *Questioni di genere. Alcune riflessioni sul rapporto produzione/riproduzione nella definizione del comune*, in "About Gender", 1, 151-170
- De Semo G., 1938: *Il contratto di lavoro domestico*, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 14, pp. 364-395
- d'Harmant François A., 1960: *La tutela del lavoro femminile e minorile nella regolamentazione dell'O.I.L.*, Roma, Istituto di Medicina sociale,
- Di Cori P., 1987: *Dalla storia delle donne alla storia di genere*, in "Rivista di storia contemporanea", 4, pp. 548-559
- Dittrich-Johansen H., 1994: *Dal privato al pubblico. Maternità e lavoro nelle riviste femminili dell'epoca fascista*, in "Studi Storici", 35.1, pp. 207-243
- di Renzo Villata M.G., 1995: *Persone e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto IV (discipline privatistiche)*, vol. 13, Torino, UTET, pp. 457-527
- di Renzo Villata M.G., 2001: *La famiglia*, in *Enciclopedia Italiana. Eredità del Novecento*, vol. 2, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 760-775
- Di Simone M.R., 1993: *La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942: spunti per una riflessione*, in *I cinquant'anni del codice civile. Atti del convegno di Milano, 4-6 giugno 1992*, vol. 2, *Comunicazioni*, Milano, Giuffrè, pp. 561-593
- Ellena V., 1880: *La statistica di alcune industrie italiane*, in "Annali di Statistica", s. 2, 13, pp. 1-141
- Feci S., 2004: *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma, Viella
- Ferrajoli L., 1999: *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza
- Fioravanti Marco, 2009: *Le potestà normative del governo. Dalla Francia d'Ancien Régime all'Italia liberale*, Giuffrè, Milano
- Fioravanti Maurizio, 2001: *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, vol. 2, Giuffrè, Milano
- Fioravanti Maurizio, 2014: *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli
- Fortunati M., 2007: *Il ministro e lo spazzacamino. Osservazioni sul progetto di legge sul lavoro dei fanciulli del 1879*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 37, pp. 213-224
- Gaiaschi C., 2022: *Doppio Standard. Donne e carriere scientifiche nell'Italia contemporanea*, Roma, Carocci Editore
- Garlati L., 2011: *La famiglia tra passato e presente*, in S. Patti, M.G. Cubeddu (eds.), *Diritto della famiglia*, Milano, Giuffrè, pp. 1-48
- Gazzetta L., 2018: *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-*

- 1925), Roma, Viella
- Greco M.G., 2021: *le donne il lavoro. La difficile conciliazione tra tempi di vita e tempi del lavoro*, in P. Torretta, V. Valenti (eds.), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile*, Torino, Giappichelli, pp. 313-324
- Guerra Medici M.T., 1990: *Due secoli di storia dell'emancipazione femminile dalle leggi giacobine alla Costituzione repubblicana. Note e riflessioni in margine a una recente pubblicazione*, in "Studi senesi", 102.1, pp. 149-168
- Imprenti F., 2007: *Operaie e socialismo. Milano, le leghe femminili, le Camere del lavoro (1891-1918)*, Milano, FrancoAngeli
- Klapisch-Zuber C., 1992: *Un salario o l'onore: come valutare le donne fiorentine del XIV-XV secolo*, in "Quaderni Storici", 27, pp. 41-79
- Loffredo F., 1938: *Politica della famiglia*, Milano, Bompiani
- Lucchesi M., 2023: *Diritto, pedagogia e femminismo. Valeria Benetti (1908-1914)*, Napoli, Satura
- Maifreda G., 2010: *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Milano, Mondadori
- Marchetti P., 2006: *L'essere collettivo: l'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano, Giuffrè
- Marinelli F., 2021: *Gender gap e mercato del lavoro alla luce della pandemia: il punctum dolens è la ripartizione tra i generi dei compiti di cura genitoriale*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 40.1, pp. 85-82
- Martone L., 1975: *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in "Quaderni fiorentini", 3-4, pp. 104-144
- Mazzacane A. (ed.), 1986: *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori Editore
- Mazzarella F., 2012: *Una crisi annunciata. Aporie e incrinature dello Stato liberale di diritto*, in "Quaderni Fiorentini", 41, pp. 329-397
- Merli S., 1976: *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900*, Firenze, La Nuova Italia, II ed., pp. 143-276 e pp. 631-858
- Monteleone G., 1974: *La legislazione sociale al Parlamento italiano. La legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli*, in "Movimento operaio e socialista", 20.4, pp. 229-284
- Monti A., 2021: *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pisa, Pacini Editore
- Nava P. (ed.), 1992: *Operaie, serve, maestre, impiegate. Atti del convegno internazionale Il lavoro donne nell'Italia contemporanea: continuità e rotture*, Torino, Rosemberg & Sellier
- Nozick R., 1974: *Anarchy, State, and Utopia*, New York, Basic Books

- Odorisio M.L., 1996: *Le impiegate del Ministero delle Poste*, in A. Groppi (ed.), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 398-420
- Passaniti P., 2006: *Storia del diritto del lavoro*, 1. *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè
- Passaniti P. 2008: *La cittadinanza sommersa. Il lavoro a domestico tra Otto e Novecento*, in "Quaderni Fiorentini", 37, pp. 233-257
- Passaniti P., 2011: *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della «società coniugale» in Italia*, Milano, Giuffrè
- Passaniti P., 2015: *La legislazione sul lavoro delle donne e dei minori. L'Italia e l'Europa*, in M. Minesso (ed.), *Welfare donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX*, Milano, FrancoAngeli, pp. 77-94
- Passaniti P., 2016: *Dalla tutela del lavoro femminile al libero amore. Il diritto di famiglia nella società dell'avvenire*, in P. Passaniti (ed.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, FrancoAngeli, Milano, pp. 122-155
- Pasciuta B., 2018: *Juribus masculorum gaudeat: il lavoro delle donne e i lavori da donna nella dottrina di diritto comune*, in "Rivista critica del diritto privato", 34.3, pp. 359-381
- Pene Vidari G.S., 1972: *Ricerche sul diritto agli alimenti*, vol. 1, *L'obbligo "ex lege" dei familiari nei giuristi del secolo XII-XIV*, Torino, Giappichelli
- Pera G., 1985: *Luisa Girardi Riva Sanseverino. La Maestra e il programma*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 6.1, pp. 1-15
- Pescarolo A., 2019: *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, Viella
- Pfau-Effinger B., 2004: *Socio-historical Paths of the Male Breadwinner Model: An Explanation of Cross-national Differences*, in "The British Journal of Sociology", 55.3, pp. 377-399
- Polacco V., 1893: *La nuova legge sui probi-viri con particolare riguardo alla capacità giuridica delle donne e dei minorenni*, in "Monitore dei Tribunali", 34, pp. 721-729
- Pomata G., 1983: *La storia delle donne. Una questione di confine*, in *Il mondo contemporaneo*, vol. 10, *Gli strumenti di ricerca*, t. 2, *Questioni di metodo*, Firenze, La Nuova Italia, pp. 1434-1469
- Porro E.A., 1905: *I rapporti tra lavoranti e Imprenditori nei regolamenti interni di fabbrica. Prefazione del Prof. A.E. Porro*, Milano
- Redenti E., 1992 (ma 1906): *Massimario della giurisprudenza dei probiviri, a cura e con un'Introduzione di Severino Caprioli*, Torino, Giappichelli
- Ricci F., 1877: *Corso teorico-pratico di diritto civile*, vol. 1, Torino, Unione Tipografico-Editrice
- Rinaudo P.C., 1910: *Il lavoro femminile a domicilio*, in "Rivista Internazionale di

- Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie", 53-54, pp. 517-543, pp. 3-19
- Riva Sanseverino L., 1937: *Corso di diritto del lavoro*, Padova, Cedam
- Rocco A., 1925: *La dottrina politica del fascismo (discorso pronunziato il 30 agosto 1925 a Perugia nell'aula dei Notari al Palazzo dei Priori)*, in Id., *Scritti e discorsi politici*, vol. 3, *La formazione dello Stato fascista (1925-1934)*, Milano, Giuffrè, 1938, pp. 1093-1115
- Rossi F., 2016: *Children of a lesser God. The Legalized Exploitation of Child Labour as Revealed by the Liberal Era Judicial Records (Late 19th-Early 20th Century)*, in M.G. di Renzo Villata (ed.), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Springer, pp. 283-312.
- Rossi F., 2020: *Un 'punto di non ritorno'. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l'età liberale*, in A. Santangelo Cordani e G. Ziccardi (eds.), *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, Milano, Giuffrè, pp. 169-216
- Rossi F., 2023: *Una legalità sempre più attenuata. L'intervento delle associazioni sindacali nelle controversie di lavoro individuale (1928-1940)/ An increasingly diminished legality. Trade Unions and individual Labor Disputes (1928-1940)*, in "Historia et ius", 23, paper 20
- Rossi F., 2024a: *Justice, Freedom, Rights. An Introduction to the History of Human Rights*, Giappichelli, Torino
- Rossi F., 2024b: *Per una storia giuridica del gender pay gap. Alcune note sul divario retributivo di genere tra età liberale e fascismo (e sulla replicabilità dei loro paradigmi operativi nel contesto attuale)*, in "Labor and Law Issues", 10.1, cds.
- Salvatici S., 2010: *Storia delle donne e storia di genere. Metodi e percorsi di ricerca*, in "Contemporanea", 13.2, pp. 303-305
- Sandulli N., 1931: *Il compenso per il lavoro festivo "contra legem"*, in "Monitore dei tribunali", 72, pp. 563-564
- Sarti R., 2006: *Lavoro in casa, lavoro fuori da casa: riflessioni del tardo Ottocento e di inizio Novecento*, in "Economia & Lavoro", 40.1, pp. 129-146
- Sarti R., 2024: *Angeli del focolare? Spazi domestici e lavori femminili, una prospettiva storica*, in M. Bassanelli e I. Forino (eds.), *Gli spazi delle donne. Casa, lavoro, società*, Bologna, DeriveApprodi, pp. 69-78
- Sbriccoli M., 1998: *Caratteri originali e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (ed.), *Storia d'Italia. Annali 14, Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, pp. 487-551
- Schwarzenberg. C., 1982: *Condizione della donna e lavoro femminile in Italia (premesse storico-giuridiche)*, Milano, Giuffrè
- Scott J.W., 1986: *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in "The American Historical Review", 91.5, pp. 1053-1075

- Scott J.W., 2013: *Genere, politica, storia. A cura di Ida Fazio. Postfazione Paola Di Cori*, Roma, Viella, pp. 31-56
- Simonton D., 2006: *Women workers. Working women*, in Ead (ed.), *The Routledge History of Women in Europe since 1700*, London-New York, Routledge
- Soldani S., 1992: *Strade maestre e cammini tortuosi. Lo stato liberale e la questione del lavoro femminile*, in P. Nava (ed.), *Operaie, serve, maestre, impiegate. Atti del convegno internazionale Il lavoro donne nell'Italia contemporanea: continuità e rotture*, Torino, Rosemberg & Sellier, pp. 289-352
- Sordi B., 2020: *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino
- Stolzi I., 2007: *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè
- Stolzi I., 2019: *La Parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in "Studi Storici", 2, pp. 253-287
- Stolzi I., 2023: *Il lavoro delle donne. I tortuosi sentieri dell'uguaglianza*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 53.1, pp. 17-32
- Storti C., 2019: *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D'Amico, A. De Francesco, C. Siccardi (eds.), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, Milano, FrancoAngeli, pp. 43-102
- Tacchi F., 2013: *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino, Utet
- Taricone F., 1996: *L'associazionismo femminile in Italia dall'Unità al fascismo*, Milano, Unicopli
- Tita M., 2018: *Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Torino, Giappichelli
- Toniolo G., 1902: *Il lavoro notturno delle donne in Italia*, in "Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie", 30.117, pp. 3-10
- Torrente A., 1964: *Donna*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 14, Milano, Giuffrè, pp. 1005-1007
- Tosatti G., 2004: *I lavoratori dell'impiego privato*, in G. Melis (ed.), *Impiegati. Figure del mondo del lavoro nel Novecento*, Torino, Rosemberg & Sellier, pp. 77-123
- Trifone G.P., 2019: *Dallo stato di diritto al diritto dello Stato*, Milano, Giuffrè
- Ungari P., 1972: *Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1975*, Bologna, il Mulino
- Vallauri M.L., 2023: *Sui lavori delle donne*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 53.1, pp. 33-48
- Valsecchi C., 2004: *In difesa della famiglia? Divorzisti e antdivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano

Vita Levi M., 1876: *Della locazione delle opere e più specialmente degli appalti*,
vol. 1, *Della locazione delle opere*, Torino, Unione Tipografico-Editrice